TORNATA DEL 2 MAGGIO 1874

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = *Presentazione della relazione sullo schema di legge pel riordinamento della Cassa militare.* = *Seguito della discussione dello schema di legge, concernente i provvedimenti finanziari, per modificazioni alla tassa sul macinato — Il relatore generale Mantellini propone altro articolo* 12 — *Si approvano gli articoli* 11, 12 e 15 — *Sull'articolo* 16-17, *relativo alla separazione dei palmenti, parlano i deputati Vallerani, Landuzzi, che fa emendamento, Torrigiani, Lovito, Marazio relatore, Salaris, Casalini, commissario regio, ed il ministro per le finanze — Reiezione dell'emendamento Landuzzi e approvazione dell'articolo.* = *Presentazione di quattro disegni di legge del ministro pei lavori pubblici per la convenzione del riscatto delle ferrovie romane, cessione di ferrovie alla società delle Meridionali, appalto di varie ferrovie, costruzione di altre due ferrovie e somministrazione di fondo; spese per opere idrauliche in conseguenza della piena del* 1872, *e per la concessione di due ferrovie.* = *Approvazione dell'articolo* 17 — *Emendamenti del commissario regio e dei deputati Landuzzi, Guala, Camerini, Rega, Lazzaro e Merizzi all'articolo* 18 — *Opposizioni del commissario regio e del relatore — Reiezione o ritiro degli emendamenti e approvazione degli articoli* 18, 19 *e* 20 — *Emendamento Alvisi al* 21° — *Parlano i deputati Michelini, Marazio, relatore, ed il commissario regio — È respinto — Sospensione del* 21° — *Sul* 22° *parlano il commissario regio, il relatore generale, il guardasigilli ed il deputato Pissavini — È approvato l'articolo.* = *Presentazione di due disegni di legge del ministro per la guerra pel ripartimento di spese e per l'autorizzazione di condono di debiti a militari.* = *Rinvio dell'articolo* 26 *alla Giunta — Approvazione del* 27°, *dopo opposizioni del deputato Ercole.* = *Incidente sulla sospensione, o no, della seduta.* = *Presentazione di un progetto di legge sulla pesca — Presentazione della relazione sullo schema di legge per l'approvazione di alcuni contratti di vendita e di permuta di beni comunali.*

La seduta è aperta all'una e 40 minuti.

(Il segretario Pissavini dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.)

MASSARI, *segretario.* Leggo il sunto delle ultime petizioni giunte alla Camera:

970. La direzione centrale della società agraria di Lombardia, il consorzio ed il comizio agrario di Milano, premesse varie considerazioni sull'importanza delle ossa come concime, e sui danni gravi che ne derivano all'agricoltura dalla sottrazione delle medesime, domandano che sia nominata una Commissione di deputati, dalla quale venga ripresa in esame la questione sull'esportazione delle ossa per comunicarne quindi al Parlamento il risultato dei suoi studi.

971. Bosi dottore Pietro, presidente dell'associazione veterinaria toscana, raccomanda che col nuovo Codice sanitario vengano stabilite le condotte veterinarie mandamentali e consorziali comunali obbligatorie e siano decretate pene severe per colui che, senza essere munito di regolare diploma, esercitasse abusivamente la professione veterinaria.

972. La Giunta comunale di Acireale, associandosi ai reclami dei Consigli provinciali e comunali, non che delle diverse rappresentanze di commercianti, prega la Camera di voler respingere la proposta estensione alla Sicilia della privativa dei tabacchi.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vigo-Fuccio sul sunto delle petizioni.

VIGO-FUCCIO. Colla petizione 972 il municipio di Acireale porge nuove prove delle disastrose conseguenze di che sarebbe passibile la Sicilia dall'adozione della legge proposta sulla estensione colà della privativa dei tabacchi.

Prego la Camera a voler mandare questa petizione relativa alla Commissione, acciò la tenga presente nella discussione che avrà luogo su questa legge.

(La Camera approva.)

MUSOLINO. Prego la Camera perchè voglia dichiarare d'urgenza la petizione 969, colla quale il municipio di Soriano reclama il quarto della rendita dei beni già appartenenti all'abolita chiesa dei Domenicani.

La Camera conosce bene che, in virtù della legge sulla soppressione delle corporazioni religiose, una volta che sono estinti tutti i religiosi che godono pensione dalla rispettiva chiesa, il comune ove la chiesa esiste è nel diritto di richiedere il pagamento del quarto della rendita corrispondente al capitale.

Ora, questo è il caso verificatosi precisamente in Soriano. Tutti gli ecclesiastici di quella corporazione religiosa che avevano pensione sono morti. Il comune ha fatto più volte istanza presso il Ministero delle finanze, reclamando il quarto della rendita di quei beni. Questi reclami essendo rimasti senza alcun effetto il comune stesso, prima di rivolgersi ai tribunali competenti, invoca l'autorità della Camera perchè invii questa petizione al Ministero, eccitandolo alla fedele osservanza della legge.

(È dichiarata d'urgenza.)

MUSSI. Il comizio agrario e la società agraria di Lombardia, colla petizione 970 richiamano nuovamente l'attenzione della Camera sulla questione del dazio di esportazione sulle ossa.

La questione è stata già agitata tre volte dalla Camera, il ministro è stato incaricato di ristudiare questo argomento, e diffatti, dopo il consulto della sua Commissione, esso ha già fatto sentire parere contrario.

Il comizio agrario e la società agraria di Lomdia, preoccupandosi degli interessi agrari del paese, insistono nelle loro antiche conclusioni, e presentano una larga dovizia di studi chimici e statistici in appoggio della loro tesi. Prego quindi la Camera a voler dichiarare d'urgenza la petizione 970.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo per affari particolari: l'onorevole Florena d'un mese, e l'onorevole Della Rocca di cinque giorni.

(Sono accordati.)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE.

PRESIDENTE. L'onorevole Tenani ha facoltà di presentare una relazione.

TENANI, *relatore.* Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge pel riordinamento della Cassa militare. (V. *Stampato n°* 92-A)

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLA TASSA DEL MACINATO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del secondo titolo dei provvedimenti finanziari: « Modificazioni alla legge sulla tassa del macinato. »

L'articolo 11 nella seduta di ieri è rimasto sospeso. Prego la Commissione a voler dichiarare se intende di riferire sul medesimo immediatamente.

MANTELLINI, *relatore generale.* La Commissione si trova in grado di riferire.

PRESIDENTE. In questo caso le do la parola.

MANTELLINI, *relatore generale.* La Camera ricorda che la Commissione aveva presentato, d'accordo col Ministero, un articolo che, in qualche modo, riempiva una lacuna che, ad indicazione dell' onorevole Bortolucci, era stata opportunamente sorpresa nel progetto di legge che discutiamo.

La proposta era del tenore che mi permetterò di nuovamente ripetere alla Camera, perocchè in quel tenore viene l'articolo a riproporsi. Diceva e dice tuttora così:

« La decisione del Comitato è definitiva quanto alla determinazione delle quote.

« Tanto contro i provvedimenti del prefetto, quanto contro la decisione del Comitato, rimane riservata l'azione giudiziaria per nullità o violazione di legge, da esperimentarsi innanzi ai tribunali, nei termini stabiliti dal Codice di procedura civile per le sentenze degli arbitri. »

Sorsero delle opposizioni, o per dir meglio dei desiderii di schiarimento, in quanto si osservò che rimaneva in certo modo dubbio se le questioni che non si riferissero alla determinazione delle quote siano o no riservate all'autorità giudiziaria.

Tanto la Commissione quanto il Ministero erano nell'intelligenza che queste quistioni non fossero per nulla pregiudicate, ma che fossero anzi mantenute

all'autorità giudiziaria che ne ha la naturale competenza. Pur tuttavia gli onorevoli proponenti hanno desiderato che questo concetto apparisse tradotto nel testo dell'articolo, e la Commissione, d'accordo col Governo, è stata ben lieta di aderire al legittimo desiderio di quegli onorevoli proponenti. Si permette quindi di presentare alla Camera un nuovo inciso all'articolo del seguente tenore: « È pure riservata l'azione giudiziaria per ogni altra questione, estranea alla determinazione delle quote, ai termini dell'articolo 6 della legge 20 marzo 1865, allegato *E.* » È la legge sul contenzioso amministrativo.

Questo riferimento alla legge del contenzioso amministrativo importa rinvio al diritto comune; per noi in Italia, risolve qualunque dubbio; risolve tutte le difficoltà, e quindi ho l'onore di proporne l'adozione alla Camera come articolo sul quale sono scesi d'accordo Commissione, Ministero e proponenti.

CAMERINI. Poichè la Camera ha inteso come la Commissione, col consenso del ministro guardasigilli e del commissario regio e dei diversi proponenti, è venuta a concordare una formola più larga, per la quale la riserva dell'azione di nullità per violazione di legge si è estesa anche a termini dell'articolo 6 della legge 20 marzo 1865, si è presentata ovvia la osservazione che si potrebbero in fatto verificare dei casi che azioni più vaste di quelle della semplice nullità e violazione di legge, potessero introdursi da un solo e cumularsi innanzi ai tribunali.

In questo concetto io non potrei dissimulare la necessità di ritornare ai gradi ordinari della giurisdizione, e per conseguenza ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Bortolucci, ella aderisce pure alla nuova redazione presentata dalla Commissione?

BORTOLUCCI. Dietro la proposta fatta di nuovo dalla Commissione, la quale risponde quasi totalmente alle mie idee, io ritiro quella da me presentata.

SULIS. Confermo dinanzi alla Camera l'adesione da me data al testo ora riprodotto dalla Commissione, giacchè questa adesione ebbi già l'onore di darla nel seno della Commissione.

PRESIDENTE. La nuova redazione che è proposta ora ed accettata dai diversi autori di emendamenti, viene in surrogazione del primo comma dell'articolo 11, il quale articolo finirebbe col secondo comma che rimane quale venne primitivamente proposto.

I commi terzo e quarto dell'articolo medesimo ne verrebbero quindi staccati per formare, da quanto propone la Commissione, un nuovo articolo che prenderebbe il numero 12.

Leggo dunque l'articolo 11 come fu in ultimo emendato.

I tre commi che formano la nuova proposta della Commissione e che racchiudono i diversi emendamenti stati presentati, sono così formulati:

« La decisione del Comitato è definitiva quanto alla determinazione delle quote.

« Tanto contro i provvedimenti del prefetto quanto contro la decisione del Comitato, rimane riservata l'azione giudiziaria per nullità o violazione di legge, da sperimentarsi dinanzi ai tribunali nei termini stabiliti dal Codice di procedura civile per le sentenze degli arbitri.

« È pure riservata l'azione giudiziaria per ogni altra questione estranea alla determinazione delle quote ai termini dell'articolo 6 della legge 20 marzo 1865, allegato *E.* »

Quindi viene il secondo comma come è stampato nell'articolo 11:

« Quando sia dichiarata la nullità della decisione, l'autorità giudiziaria rinvia il giudizio al Comitato di una delle provincie finitime. »

A questo comma finisce il nuovo articolo 11.

Lo pongo a partito.

(La Camera approva.)

Ora la Commissione propone, come già dissi, che del terzo e quarto comma dell'articolo 11, quale è stampato, si formi un nuovo articolo, che diverrebbe il dodicesimo.

Ne do lettura:

« Tanto dopo il primo giudizio del Comitato, quanto dopo il secondo, tra il mugnaio e l'amministrazione si appureranno i compensi sulla tassa liquidata. »

Questo comma verrebbe dalla stessa Commissione emendato come segue:

« Tanto dopo il giudizio di che all'articolo 8, quanto dopo il secondo di che all'articolo 10, tra il mugnaio e l'amministrazione si appureranno i compensi sulla tassa liquidata. »

Viene quindi l'altro comma:

« Le spese del primo e del secondo giudizio peritate liquidate dal Comitato, saranno ripartite fra l'amministrazione e l'esercente in ragione della differenza tra la quota peritale e la quota proposta dalle due parti. Queste spese potranno anticiparsi dall'amministrazione, la quale, in tal caso, riscuoterà la parte dovuta dal mugnaio, colle norme e privilegi che regolano la riscossione delle tasse di registro e bollo. »

Pongo ai voti quest'articolo 12.

(È approvato.)

Ora si riprenderà la discussione rimasta nella seduta di ieri all'articolo 15 della Commissione e 16 del Ministero.

Per ovviare ad una possibile confusione, seguitiamo la numerazione degli articoli quale è nello stampato. Approvata la legge, si faranno le opportune correzioni.

« Art. 15. L'amministrazione ha la facoltà di applicare ai palmenti un saggiatore meccanico per accertare il genere del cereale macinato. »

(È approvato.)

« Art. 16. Nei mulini in cui si trovano ora palmenti destinati alla macinazione del grano e palmenti destinati alla macinazione esclusiva dei cereali che godono lo sgravio del 50 per cento, l'amministrazione ha facoltà di isolare, a proprie spese e senza danno del mulino, i palmenti destinati alla macinazione del grano. »

L'onorevole Vallerani ha facoltà di parlare su quest'articolo.

VALLERANI. Io ho chiesto la parola per evitare un equivoco, poichè a me sembra che, secondo il concetto del Governo e della Commissione, non si voglia perpetuare il privilegio che fu creato da disposizioni ministeriali, e che fu combattuto anche dalla Camera.

La Camera sa che, secondo la legge del macinato, era data facoltà ai mugnai, che conducessero mulini dove esistono più palmenti, di dichiarare se volevano in tutti quei palmenti macinare promiscuamente diverse specie di cereali, ovvero destinare un palmento pel grano ed un palmento per gli altri cereali.

Venne però la disposizione ministeriale del 1871 che concedeva questa facoltà soltanto nel caso in cui si dividessero i palmenti. Questo decreto ministeriale diede luogo a serie obbiezioni, e fu anche stigmatizzato dall'autorità giudiziaria. Ebbe poi luogo, se ben ricordo, una discussione nel Parlamento, e fu votato un ordine del giorno con cui si invitava il Ministero a voler prendere delle disposizioni in proposito.

Queste disposizioni furono prese, ma furono prese soltanto in via eccezionale, mantenendo, cioè, diritti acquisiti da quei mugnai che avevano ottenuto la licenza speciale.

Questo provvedimento di carattere assolutamente transitorio, e che doveva avere una durata abbastanza breve, cioè dal 1872 al 1873, fu prolungato soltanto in vista che la Commissione parlamentare nominata per studiare i provvedimenti sulla tassa del macinato, dovesse presentare le sue proposte in modo da coadiuvare le varie disposizioni presentate, e che provvedessero a limitare le frodi, senza che fosse con privilegio soltanto evitata la frode a danno di alcuni ed a favore di altri.

A me pare che oggi questa disposizione eccezionale dovrebbe cessare, imperocchè, se è vero che noi abbiamo tutto l'interesse di dare all'amministrazione armi per evitare le frodi, d'altra parte è necessario che sia mantenuto fermo il principio che la legge debba essere giusta ed eguale per tutti.

Ora, se fosse nel concetto dell'amministrazione (perchè io sono convinto che la Commissione non ha avuto questo pensiero), se fosse nel concetto dell'amministrazione di perpetuare questo stato eccezionale di cose che ha avuto origine da un decreto ministeriale del 1871, che è stato soltanto consentito per una accidentalità, noi in una legge sanzioneremmo un privilegio a favore di alcuni mugnai, a danno di altri.

In questo stato di cose, mentre io sono disposto a votare tutti i provvedimenti che tendano ad impedire le frodi, perchè credo che ciò sia richiesto dalla moralità e dal vantaggio di tutti i contribuenti, d'altro canto io non voglio che si voti un provvedimento che venga a perpetuare un privilegio a favore di alcuni mugnai a danno di altri, perchè il principio di eguaglianza mi pare che debba ispirare ogni disposizione di legge.

E tanto più mi preoccupo di questo stato di cose, in quanto che nella provincia romana, dove è in vigore un sistema che tutti noi conosciamo, dovrà pure applicarsi il congegno meccanico del contatore o quell'altro strumento che il Ministero riterrà più adatto. Ora nella provincia romana non vi è alcun mugnaio che potrebbe profittare della savia disposizione di legge che concede facoltà al mugnaio di destinare un palmento alla macinazione del grano, pagando una tassa del 100 per cento, ed altro palmento alla macinazione dei cereali inferiori, ottenendo lo sgravio del 50 per cento.

Ora, perchè dovremmo noi sanzionare un principio che arreca una condizione più grave ai mugnai di una provincia, come colpisce quei mugnai che non hanno avuto la licenza dopo il 1871?

A me pare adunque che, se questo è il pensiero dell'amministrazione di perpetuare questo stato speciale di privilegio a favore di alcuni mugnai, l'amministrazione dovrebbe entrare nella via della giustizia e dell'equità, modificando l'articolo in modo che, mentre l'amministrazione abbia facoltà di dividere i palmenti a sue spese e con le norme votate dell'articolo, sia data facoltà a tutti i mugnai di valersi delle facoltà che si contengono nella legge

e che non vi sia un mugnaio che abbia un diritto maggiore di un altro.

Le mie osservazioni si limitano a questo. Attenderò le dichiarazioni dell'onorevole commissario regio e della Commissione, e quando occorra, proporrò alla Camera una modificazione all'articolo in discussione.

LANDUZZI. A questo articolo 17 io propongo di fare un'aggiunta.

È ormai fuor d'opera, e forse tempo perduto, che mi accinga qui a combattere la facoltà che si vuole riservata al Governo di fare la separazione dei palmenti, non solo per il voto della Camera del 28 maggio 1872, ma anche perchè tale facoltà resta mitigata dalla condizione che la finanza sostenga tutte le spese senza danno del mulino.

Osservo solo, che se questa facoltà può concedersi senza danno della proprietà, altrettanto deve dirsi per favore dell'esercente. Non basta parlare del mulino, dell'opificio, dell'immobile e delle macine; ma bisogna estendersi più oltre.

L'esercente di un opifizio dove i palmenti saranno isolati, per tale isolamento, che talvolta richiederà la perdita di molto tempo, si troverà nella necessità di sospendere il suo lavoro; e, riprendendolo, dovrà, con suo discapito, aumentare il personale.

Dico questo perchè, se oggi una sola persona può assistere alla macinazione in più palmenti uniti, non sarà lo stesso quando la separazione sarà effettuata; nel qual caso occorreranno tanti sorveglianti quanti saranno i palmenti divisi, e senza comunicazione fra di loro.

Quindi credo logico, e anche consentaneo allo stesso concetto che si è prefisso il Governo e la Commissione, che cioè, mentre si vuole impedire qualunque danno al proprietario del meccanismo, o del mulino, eguale trattamento si debba usare a riguardo dell'esercente del mulino stesso. Io invoco un principio di giustizia distributiva, e niente altro.

Questa è la proposta che faccio, e che, spero, la Camera vorrà accettare.

TORRIGIANI. Domando una brevissima spiegazione al commissario regio intorno a questo articolo.

Comincio dal compiacermi veramente che si sia pensato ai danni che potessero nascere dall'isolamento dei palmenti, e al modo di evitarli.

L'onorevole Casalini sa benissimo che vi sono molti mulini dove questo isolamento diventa impossibile senza creare non solo degl'inconvenienti, ma dei veri danni. Ora, vorrei solamente che l'onorevole Casalini mi dicesse se è l'amministrazione stessa la quale diventi giudice se questi danni sono o non sono reali, e in caso diverso chi sarà chiamato a giudicare la creazione del danno medesimo per l'isolamento dei palmenti.

È una spiegazione questa la quale non solamente da me e dalla Camera, ma s'intenderà anche volontieri dal paese.

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, l'onorevole Landuzzi propone un emendamento in questo senso, che dopo le parole *e senza danno del mulino* si aggiungesse *e dell'esercente.*

LOVITO. L'articolo 17 è relativo ai mulini nei quali si vorrebbero isolare i palmenti.

Secondo le notizie fornitici dall'onorevole relatore, il numero dei mulini nei quali si dovrebbero isolare i palmenti sarebbe di 4231.

Calcolando la spesa di questa separazione che comprende naturalmente l'elevazione di un muro tra un palmento e l'altro, e la costruzione di un'altra porta, io credo, che nell'assenza di altri dati o di progetti d'arte, noi ci terremmo ad una cifra molto modesta se presumiamo la spesa della separazione di ogni palmento a 300 lire, ed allora noi avremmo la spesa totale di lire 1,269,300.

Io vorrei fermare l'attenzione della Camera e della Commissione sulla disposizione che andiamo a votare che, dal punto di vista della spesa, riesce assai importante. E questa riflessione io vorrei trasfonderla nell'animo di quelli che hanno dei concetti sulla riscossione del macinato diversi dai miei.

Per ora farò notare alla Camera che in presenza di quattro sistemi di esazione votati nell'articolo 3, e che si vogliono sperimentare dall'amministrazione, impegnarsi in una spesa di lire 1,300,000 in servizio di un solo di questi sistemi, riesce di un'utilità molto problematica. Imperocchè io capisco quelli che una volta entrati nel sistema del contatore, qualora una spesa anche di un milione e trecento mila lire, come questa, fosse necessaria per coloro i quali accettano i principii della riscossione della tassa a base del contatore, bisognerebbe votarla. Ma a parte queste considerazioni generali, indirizzandomi anche ai soli fautori del contatore io domando: a che scopo la separazione dei palmenti?

A che cosa mira la separazione dei palmenti? Essa non ha altro scopo che questo, di poter impedire le frodi, le quali si fanno macinando il grano nei palmenti destinati al granturco ed alla segala. Ebbene, signori, voi avete vari mezzi per impedire queste frodi; avete per esempio il saggiatore, nel quale avete piena fiducia ed a proposito di esso voi avete fatto votare un articolo di legge, il 16 della Commissione. Voi dunque non dovete che guardare in quella macchinetta di forma circolare, coperta da

un cristallo che becca un chicco di cereale a misura che scende nella tramoggia, e se in esso troverete degli acini di frumento avrete stabilita la prova del contrabbando, come è disposto nell'articolo 19.

Ma c'è ancora di più. Quando è che avviene la frode? Quando il frumento si macina effettivamente nei palmenti destinati al granturco ed alla segala. Ebbene voi potete disporre come nell'articolo 19, che la presenza di una qualsiasi quantità di farina di frumento nei palmenti destinati alla macinazione del granturco e della segala, costituisce la prova del contrabbando. Ed io credo che voi avrete detto tutto, perchè avrete colpita la frode, qaando essa si commette.

Ma voi non ve ne accontentate, e volete perfino dichiarare in contrabbando un pugno di frumento che si trovi sul suolo della stanza, dove il palmento è destinato al granturco.

Ed è per tutto questo, signori, che voi volete fare una spesa di lire 1,300,000? Ma io dico francamente che questo lusso di fiscalità ha un infelice riscontro coi nostri disavanzi, con la nostra miseria! Non è più che un vano lusso fiscale, dal momento che avete già accertata la frode col saggiatore, e la potete colpire dichiarando in contrabbando qualunque quantità di farina di grano troverete nei palmenti destinati alla macinazione del granturco e della segala.

Lo stesso onorevole Casalini non ne fa cenno nella sua relazione; non c'è ragione al mondo che possa giustificare una spesa simile.

Ci pensi la Camera, ci pensino quelli che appoggiano questi provvedimenti anche in via di esperimento: noi corriamo qui lo stesso pericolo che abbiamo corso sussidiando certe società alle quali abbiamo dato 10, e poscia per rifarci di questi 10 abbiamo accordato 20, fino a rimetterci il tutto; lo stesso ci avverrà se ci impegneremo in un sistema il quale oggi o domani potrà essere abbandonato. È un'ipotesi che mi lascierete fare, io spero. Poichè una tassa la quale era destinata a produrre 100 milioni, e non ne rende che 64, una tassa che dà per provincia una sperequazione che corre tra 68 centesimi, e 3 e 22, secondo me è una tassa condannata.

Voci. Non si tratta della tassa ora.

LOVITO. Non volevo parlare della tassa, dissi male, parlo del suo metodo di esazione. Oltre a ciò l'amministrazione ha parlato d'isolare a proprie spese senza danno del mulino i palmenti destinati alla macinazione del grano.

L'onorevole Landuzzi ha poco fa dimostrato che si può non portare danno al mulino, ma non si può non produrre danno al proprietario del mulino quando isolate i palmenti. La ragione n'è chiara. Divisó in due il mulino e fatte due porte, dall'una delle quali, detto in parentesi, la frode potrà sempre entrare egualmente, una volta che avrete isolato i palmenti dividendoli per mezzo d'un muro, è cosa evidente che saranno necessari due esercenti. Due palmenti così divisi non possono essere serviti da una sola persona. come possono esserlo quando si trovano nella medesima stanza. Questo è adunque un danno pel proprietario. Ma il proprietario non vorrà certo subirlo e riverserà sopra gli avventori il maggior costo dell'esercizio: quindi la disposizione di cui si tratta, si risolverà in un aumento di spesa di macinazione o di mulenda.

Per tutte queste ragioni propongo la soppressione dell'articolo 17.

E riassumendomi, dico che se il saggiatore nel quale abbiamo creduto fino al punto di votare un articolo di legge non esclude la frode, noi possiamo accontentarci di dichiarare in contrabbando qualunque quantità di farina di frumento che si trovi nei palmenti destinati a granturco o segala. Ma non occorre andare più oltre senza incontrare una spesa di lusso fiscale.

Io spero che l'onorevole relatore del titolo II non vorrà quest'anno difendere con tanto calore la proposta che con non minor calore ha combattuto l'anno scorso. Capisco il ragionamento che fa l'onorevole relatore quando dice: « poichè la maggioranza della Camera ha preso una risoluzione contraria alle mie opinioni, che cosa volete fare? Volete ribellarvi? » A questa interrogazione dell'amico Marazio ho voluto studiare, indagare se vi fosse negli statuti o nei Codici una disposizione che definisca questo nuovo reato di ribellione. Ma dichiaro all'onorevole relatore della Commissione che non ho trovato nulla che giustifichi gli attuali suoi scrupoli parlamentari. Io trovo ribellione in una sola cosa, quella che, alla distanza di dodici mesi, una persona disdica le proprie convinzioni. E quando poi questa persona si trova nei panni dell'onorevole Marazio, invitata dai colleghi suoi della Commissione a fare dei perfezionamenti a un sistema a cui non si ha fiducia, allora si risponde a questo modo: la persona più adatta per modificare e perfezionare o completare un sistema non è certo quella che al concetto fondamentale di quel sistema non crede.

MARAZIO, *relatore.* L'amministrazione domanda con questo articolo delle facoltà; ma le facoltà non sono obblighi, e l'onorevole Lovito, secondo me, ha confuso le due cose insieme, le facoltà con gli obblighi.

Quale è il mezzo col quale l'amministrazione va-

gheggia d'impedire questa frode? Il mezzo è quello del *saggiatore*. Abbiamo dei modelli di *saggiatore*; si ha fiducia nella riuscita di questi apparecchi, ma bisogna pure sperimentarli nelle condizioni più difficili di tempo, di luoghi e di persone. Potrebbe anche darsi che questa ultima prova non corrispondesse interamente all'aspettazione.

Aggiungete che questi saggiatori occorrono a migliaia; ora alla costruzione di migliaia di questi apparecchi è necessario un po' di tempo.

Eccovi i motivi per cui il Governo, mentre domanda la facoltà di applicare il saggiatore, tuttavia vuole avere altresì la facoltà di isolare i palmenti. L'isolamento dei palmenti, non ci è dubbio, è un provvedimento durissimo, estremo, al quale ho fiducia che il commissario regio dichiarerà di non ricorrere che nei casi di assoluta necessità, quando questa necessità è tale da non potervisi sottrarre senza mettere in pericolo la esazione della tassa.

L'onorevole Lovito diceva che io ho combattuto altra volta questo isolamento dei palmenti, ma io lo prego di avvertire che ho combattuto il decreto col quale il Governo, di suo arbitrio, aveva ordinato l'isolamento dei palmenti: è tutt'altra cosa.

Qui abbiamo il Governo il quale viene a domandare questa facoltà al Parlamento: è una condizione di cose affatto diversa. Ora io sono disposto a concedere questa facoltà solo nei casi di estrema necessità, e quando questo isolamento possa eseguirsi senza danno del mulino e con la minima spesa possibile. Io credo che il Governo non ricorrerà a questo estremo rimedio che quando non possa fare altrimenti, ed in casi limitatissimi, parzialissimi, i quali non possano dare luogo a gravi inconvenienti.

Quanto all'onorevole Torrigiani il quale diceva: se non convengono le parti sul danno da accertare, e che può derivare da questo isolamento, che cosa dovrà farsi? Risponderò che, in tal caso, è evidente che noi entriamo nel diritto comune. Se il Governo ed il proprietario del mulino non possono convenire nella indennità da stabilirsi, i tribunali ordinari giudicheranno: è riservato, per quello che intendo io, il diritto al proprietario del mulino di esperire le vie legali fissate dalla legge comune. A me pare che questa spiegazione possa tranquillare l'animo dell'onorevole mio amico Torrigiani.

La questione proposta dall'onorevole Vallerani, è, se non erro, piuttosto amministrativa, e rimane naturalmente riserbata al commissario regio.

Per me credo che queste facoltà possano essere concedute senza timore nè di danno, nè di spese. Torno a dire che si ha perfetta fiducia in questo saggiatore; applicando questo apparecchio, tutti gli inconvenienti spariscono, e non si ha più nessuna spesa tranne quella che porta con sè la costruzione di questo strumento.

Quanto all'isolamento, dirò che a molti palmenti non si potrà applicare, è impossibile; e l'amministrazione lo riconosce, ma di più essa dichiara che non l'applicherà che proprio ne' casi estremi, quando la spesa sia minima, e quando il danno del mulino sia veramente ridotto in proporzioni che non possano menomamente inquietare la coscienza di chicchessia.

TORRIGIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta al commissario regio.

SALARIS. Io ho domandato la parola prima.

PRESIDENTE. Ma non posso togliere la parola al commissario regio quando desidera parlare.

CASALINI, *commissario regio.* Parli pure l'onorevole Salaris.

SALARIS. Combattendo l'onorevole Lovito l'articolo 17 del progetto in discussione, qualificava il provvedimento, che sarebbe con quest'articolo adottato, inutile e dannoso. Incombeva ai difensori della proposta la dimostrazione che l'onorevole Lovito era in errore, e che il provvedimento è utile alla finanza, e non è dannoso ad alcuno. Or questa dimostrazione non fu fatta, e direi, non fu tentata, tanto io credo furono concludenti le ragioni dell'onorevole Lovito. Vediamo.

Egli lo riteneva inutile; perchè? Perchè voi avete già ottenuto per l'articolo precedente l'applicazione di un nuovo congegno meccanico per scoprire la frode. Questo congegno meccanico è il saggiatore, che deve rivelare se nel palmento destinato alla macinazione dei cereali inferiori siasi macinato del grano. Ora l'onorevole Lovito diceva:

Questo vostro saggiatore, è esso un sincero rivelatore? (E dico sincero rivelatore, perchè abbiamo avuto il contatore, che non potè contare, e potremo avere un saggiatore che non potrà saggiare.)

DE CARO. Che non abbia palato.

SALARIS. Precisamente; che non abbia palato, che non abbia senso alcuno, od abbia delle virtù che immagina il cervello di certuni nella febbre fiscale che li travaglia.

Ma lasciamo ciò per ora, verrà tempo a parlarne; verrà il *dies irae*... Ora, o si ha fiducia nel saggiatore, che farà prova migliore del contatore, ed allora veramente non si comprende il perchè vogliate fare questa separazione dei palmenti che diventa inutile; dappoichè, se non si ha altro scopo con questa separazione che la rivelazione delle frodi

possibili, questa la si ottiene per l'applicazione del saggiatore, e la separazione di un palmento dall'altro con la erezione di un muro, riesce una cosa perfettamente inutile; anzi riesce a rendere più facile la frode, perchè avverrà ciò che l'onorevole Lovito accennava, che cioè la frode invece di entrare ed uscire per una sola porta avrà più ingressi e più uscite.

La inutilità di questo provvedimento a me pare chiaramente dimostrata, e le inutili disposizioni sono pericolose in tutte le leggi, molto più lo sono nelle leggi di tasse.

Ma non basta. L'onorevole Lovito è andato più oltre; vi ha dimostrato dannoso questo provvedimento fiscale.

Infatti, senza frenare, impedire la frode; senza raggiungere affatto lo scopo che il Governo e la Commissione si sono proposto, si va certamente incontro ad una spesa di oltre lire 1,200,000 per innalzare in più di 4000 mulini i muri di separazione di un palmento dall'altro.

E davvero, quando la spesa è certa, e il vantaggio è problematico, sarebbe gravissimo errore lo accettare questa proposta.

Ma consiste in ciò solo il danno? L'onorevole Lovito diceva che questa misura era dannosa e pericolosa per ben altre ragioni. Quali sono esse?

Anzitutto verrà diminuito il prodotto della tassa macinato di lire 1,200,000 dalle spese che costeranno codeste separazioni; somma questa che potrebbe essere meglio impiegata in costruzioni di opere pubbliche delle quali molte località d'Italia abbisognano, e che il Governo dovrà o presto o tardi compire. Fu la principale ragione che persuase questa parte della Camera a respingere la tassa di macinato, quella che la riscossione e le misure per la riscossione avrebbero sempre ridotto di molto il prodotto. Ora, dopo le spese del contatore ed altre non poche, si chiedono spese per il saggiatore, e con questo articolo spese per la separazione in quattro mila e più mulini di un palmento dall'altro. Ora queste spese a carico di chi? Egli è vero, è lo Stato che fa queste spese; le separazioni non sono a carico dei mugnai; sì, ma la gravezza ricade sul mugnaio, ed in ultima analisi ricade sovra i contribuenti, e, per la natura di questa tassa, sui poveri.

Mercè codeste separazioni il mugnaio dovrà avere un individuo di più per l'attendenza del mulino, che diventarono due, e il mugnaio se ne rivarrà nel prezzo della molitura. Se infatti per la molitura di un ettolitro di grano esigeva il mugnaio lire 1, raddoppiate le spese sue, esigerà il prezzo di lire 1 50 dopo fatta questa separazione.

Quindi è chiaro, chiarissimo che, sotto ogni punto di vista, questa disposizione è dannosa, e si riduce in ultimo ad un esacerbamento della tassa di macinato.

Parliamoci chiaro, onorevoli colleghi; io avrei compresa una simile disposizione in altro senso, in altro più giusto aspetto; quasi una pena al mugnaio convinto di frode alle finanze dello Stato.

Immaginate una disposizione a questo modo. Scoperta la frode del mugnaio, con macinare grano nel mulino destinato alla macinazione della segala, io comprenderei che dall'amministrazione in pena si prescrivesse la separazione dei palmenti a spese del mugnaio, col *veto* di alterare la tariffa della macinazione. Per la qual cosa il danno ricadrebbe intero sul mugnaio colpevole di frode.

Allora comprenderei tutto il rigore della misura, la quale la si potrebbe dire eccessiva; ma di certo non colpirebbe l'avventore che, nè fece frode, nè concorse alla frode. Inoltre, non costando la separazione dei palmenti allo Stato, non si avrebbe la riduzione del prodotto della tassa, riduzione che deve sempre supplirsi col prodotto di altre tasse, e quindi con altre molestie dei contribuenti, quasi fossero poche quelle altre che ci furono richieste.

In questo senso ognuno comprenderebbe che si tratta almeno di una punizione al mugnaio scoperto frodatore. Imperocchè, col *veto* di alterare la tariffa dei prezzi della molitura, s'impedirebbe che la sua pena ricadesse sopra gli avventori.

Ma nel modo con cui la misura è proposta, non è possibile ravvisarla per una parte inutile affatto, e per l'altra di danno gravissimo allo Stato ed ai contribuenti.

Riformate in questo senso l'articolo, dategli il significato di una pena al mugnaio che, in frode della finanza, nel palmento della macinazione dei cereali inferiori, macina il grano, e si discuterà solo sulla misura della pena; ma la disposizione avrà un fondamento di giustizia, e potrà riuscire di vantaggio.

Ma, in verità, quale ora è la disposizione del vostro articolo 16, non è accettevole, perchè si punisce lo Stato ed i contribuenti. Di più, il milione e mezzo che potreste spendere in altre spese più utili dovrete, per questo articolo, destinarlo alla separazione dei palmenti; inutile dispendio e dannoso, perchè dovrete richiedere altro danaro ai contribuenti a riempiere il vuoto che lasciano codeste spese soverchie.

A questo modo, lo ripeto ancora una volta, i puniti senza colpa sono i contribuenti che si fanno indirettamente sottostare a gravezza maggiore; perchè indirettamente esacerbate la tassa di macina-

zione, obbligandolo a pagare un prezzo più forte per la mulitura. In questo senso io spero che la Camera rifiuterà il suo voto a quest'articolo. Io non esito per queste ragioni ad unirmi all'onorevole Lovito nel chiederne la soppressione.

COMMISSARIO REGIO. L'onorevole Salaris commentò il discorso dell'onorevole Lovito, aggiungendovi delle considerazioni, a giudizio mio, di valore molto dubbio, perchè egli accettava come reale la spesa di 1,300,000 lire, e quasi quasi la faceva ammontare al doppio soggiungendo che questa era tolta da altri impieghi più utili e che il povero contribuente era aggravato.

Io lo prego invece di considerare che la precauzione che domanda l'amministrazione contro la frode, non tende in fin dei conti ad altro che a diminuire la spesa. Allegata alla relazione della Commissione c'è una piccola tabella la quale dimostra il numero dei mulini che hanno dei palmenti destinati a granturco ed a segala, i mulini con palmenti a sgravio isolati e i mulini con palmenti a sgravio non isolati.

Prego la Camera di considerare che oggi noi abbiamo 3168 palmenti collo sgravio isolati, ne abbiamo 4231 di facile separazione, 2494 di difficile separazione, 1935 in cui la separazione o è impossibile o richiede cambiamenti nella disposizione dei motori e dei palmenti.

Questi dati furono presentati alla Commissione precisamente dall'amministrazione, la quale volle rendersi ragione di questa materia.

La storia dei palmenti, esposta dall'onorevole Vallerani, non è perfettamente esatta. Io mi permetterò di rettificarla.

La legge del 1868 non diceva tassativamente, come ritiene l'onorevole Vallerani, che i mugnai hanno diritto assoluto di macinare granturco e segala in qualunque palmento; la legge del 1868 diceva semplicemente, all'articolo 4, che nei mulini ove si macina granturco e segala si accorderà uno sgravio del 50 per cento sul numero dei giri che, giusta le norme da stabilirsi con decreto reale, si riconosceranno imputabili alla macinazione di questi cereali. Quando l'amministrazione ebbe ad applicare quest'articolo 4, si trovò innanzi una delle maggiori difficoltà da risolvere.

Dopo avere tentato di vincerla altrimenti pubblicò il regolamento del 25 giugno 1871, avendo visto che le misure determinate dai regolamenti del 1868 e del 1870 non valevano a contenere le frodi, e che il danno non solo era grave, ma che minacciava di farsi anche maggiore in avvenire, perchè le domande per lo sgravio si andavano moltiplicando ed estendendo a quelle stesse provincie nelle quali, per dichiarazione stessa degli esercenti fatta sul principio dell'imposta, non si macinavano generi aventi la riduzione di tariffa. L'amministrazione, dopo maturo consiglio, pensò di determinare che lo sgravio non si dovesse dare altrimenti che colla condizione della separazione dei palmenti.

Non è pienamente esatto neppure che l'amministrazione abbia creato un privilegio per pochi. L'amministrazione aveva stabilito, col decreto del 1871, che le licenze che erano state date fino allora, dovessero durare 12 mesi dalla pubblicazione del decreto, e che tutte le licenze ulteriori che verrebbero concesse dovessero pur durare 12 mesi. Ma ricorderà la Camera l'interpellanza che fu fatta su questa materia, la decisione presa da essa, e l'impegno assunto dal Ministero di nulla innovare nelle condizioni di fatto allora esistenti, finchè non intervenisse una decisione ulteriore della Camera stessa, e la Commissione d'inchiesta non avesse presentata la sua relazione. Dietro quell'impegno del Ministero, fu pubblicato un decreto successivo, il quale prorogò di altri 12 mesi la durata delle licenze speciali che, per il decreto precedente, sarebbero decadute al termine dell'anno.

L'onorevole Torrigiani poi si preoccupò di questa stessa questione verso la fine dell'anno scorso, e domandò di nuovo al ministro di non pregiudicarla; ed il ministro attuale dichiarò che nulla avrebbe pregiudicato. E precisamente in questo concetto, e per mantenere l'impegno preso fu pubblicato un nuovo decreto che prorogò ancora la durata delle licenze stesse.

Vede quindi l'onorevole Vallerani che non fu un fatto speciale del potere esecutivo quello che creò un diritto speciale per alcuni.

Fu dietro l'invito della Camera che il Ministero mantenne lo stato delle cose quale si trovava alla pubblicazione del decreto del 1871, differendo sempre la decisione definitiva dopo il voto della Camera.

Oggi è precisamente il giorno in cui la Camera è chiamata a prendere questa deliberazione definitiva.

L'onorevole relatore disse che nel suo giudizio la separazione dei palmenti era una misura molto grave, e domandava che il Governo avesse a dichiarare di essere disposto a non ricorrere a tale misura che all'estremo, cioè quando non sapesse come altrimenti difendersi dalle frodi.

Io non ho difficoltà di aderire a cotesto giudizio, e dirò di più che nel concetto mio non è la separazione dei palmenti che dovrà impedire le frodi; nel concetto mio dovranno essere impedite dal saggiatore, in quanto che io credo che, avendo accettata

una soluzione meccanica del problema dell'accertamento dell'imposta, bisogna anche risolvere completamente tutto il problema nello stesso modo; e come la quantità della materia macinata è determinata meccanicamente, così pure deve essere la qualità. Ma altro è dire: questo è il mio concetto, questo è lo scopo a cui io dirigo i miei sforzi, e altro è dire: posso attuare subito ciò che io desidero.

L'amministrazione si preoccupa del saggiatore, e fin dagli anni scorsi un modello fu applicato ad un mulino presso Firenze, e stette applicato qualche mese dando buoni risultati. Un altro modello fu studiato negli ultimi tempi, ed ora funziona in un mulino a Torino, perchè colà fu costrutto, e le notizie che ci vengono sono eccellenti e persuadono che si possa adottarlo.

Ma altro è dire: ho il tipo del saggiatore, altro è dire: ne ho venti, trenta mila da applicare il giorno in cui va in attuazione la legge. E prego di considerare in quale posizione si troverebbe l'amministrazione il giorno in cui va in attività la nuova legge, senza avere in pronto da applicare tutti i saggiatori necessari! Dovrà rinunziare all'isolamento di 3168 palmenti che già sono isolati, e nulla avrà da sostituire a questa misura, tranne che di moltiplicare la sorveglianza.

Creda pure la Camera che, se scema la facoltà dell'amministrazione, nel prevenire la frode, l'unica conseguenza possibile è che l'amministrazione si troverà costretta di moltiplicare il personale molto al di là di quello che è oggi, e di dover aumentare la spesa ordinaria molto più di quello che non sia oggi.

Mi pare di avere già dimostrato come la spesa ordinaria pel servizio tecnico, compresi gl' ingegneri, compresi i verificatori, insomma compreso tutto, sia di lire 5 26 ogni 100 lire di tassa riscossa, perchè col sistema attuale fu possibile di contenere in limiti molto bassi la spesa.

Ritenga la Camera che, togliendo il modo per difendersi dalla frode, l'amministrazione dovrà moltiplicare il personale ed aumentare la spesa.

Io quindi non ho nessuna difficoltà di ammettere la dichiarazione fatta dall'onorevole relatore, che cioè il Governo non intende di ricorrere alla misura della separazione dei palmenti se non quando assolutamente creda di non poterne fare a meno.

Il Governo ha già dichiarato che vi sono 1935 mulini nei quali la separazione non è possibile; che vi sono 2944 mulini in cui essa è difficile, e che ve ne sono soli 4231 in cui la separazione è facile.

Io prego quindi la Camera di accontentarsi di questa dichiarazione, e di votare l'articolo presente, poichè altrimenti si metterebbe in gravissimo imbarazzo l'amministrazione, quando si trattasse di togliere tutte le precauzioni già prese per 3230 mulini.

TORRIGIANI. Se io domando una seconda volta la parola, è perchè desidero che siano eliminati i dubbi e gl'imbarazzi in cui si possono mettere non solo gli esercenti, ma anche l'amministrazione.

Non mi posso acquietare alle risposte date dal mio amico Marazio relatore, quando ho dichiarato che l'articolo in discussione nel quale è detto « che l'amministrazione ha facoltà di isolare i palmenti a proprie spese e senza danno del mulino » lasciava dei dubbi.

Ora, l'onorevole Marazio mi ha risposto, che quando l'amministrazione non vada d'accordo coll'esercente, bisogna ricorrere per diritto al giudizio dei tribunali.

Non è il caso, mi perdoni l'onorevole Marazio.

Un mugnaio dice, questo isolamento è *con danno mio* che si fa; l'amministrazione risponde, *è senza danno:* in questo caso il danno esiste o non esiste? Su quali basi, su quali norme dovrà giudicare il tribunale sulla sua realtà? Non si tratta di giudicare della entità del danno, ma della sua esistenza, argomento che precede un atto giudiziario.

Ecco la spiegazione che veramente mi era fatto lecito di domandare da principio all'onorevole commissario regio, e per cui non mi sono potuto acquietare alle risposte dell'onorevole Marazio.

Non può essere il Comitato creato in questa legge quello che sarà giudice dell'esistenza dei danni, nè si è detto che lo possa essere; nè lo potrebbe essere l'ingegnere del macinato che è incaricato di tutt'altro che di giudicare se vi sarà o non vi sarà danno, quando si voglia operare l'isolamento del palmento del mulino.

Domando dunque chi sarà giudice tra il sì e il no dell'esercente e dell'amministrazione.

COMMISSARIO REGIO. L'onorevole Torrigiani ha ragione di chiedermi una risposta alla interrogazione che egli cortesemente mi aveva fatta; ed io gli chiedo scusa se mi sono dimenticato di rispondergli; ma io non potrei che ripetere quanto ha detto l'onorevole relatore, cioè che l'amministrazione è quella che deve essere giudice se la separazione è possibile senza danno, e che rimane sempre, come in ogni altro caso di espropriazione per utilità pubblica, ed in qualunque altro consimile, caso il ricorso nelle vie ordinarie. Se l'amministrazione farà la separazione, quando crederà di poterla fare, cercherà di ovviare a qualunque danno; ma nello stesso tempo l'amministrazione non può pretendere

e non sognerà mai di impedire ai proprietari di ricorrere, se veramente danno è loro arrecato.

LOVITO. M'importa di constatare che, in quanto alle cifre, non siamo punto in disaccordo coll'onorevole commissario regio.

Infatti nella relazione dell'onorevole Marazio, a pagina 62 di questo volume, si legge:

« Ora di 9110 mulini che abbiamo con palmenti a grano ed a cereali, i quali godono lo sgravio del cinquanta per cento, 4231 sono facili a separarsi, mentre il contrario deve dirsi dei rimanenti 4879. »

Io credo adunque che, applicando il criterio di 300 lire per ciascuna separazione di questi palmenti, la cifra non sia esagerata, calcolando, come ho fatto, la spesa ad 1,300,000 lire.

E qui sono fortunato di vedere al suo posto l'onorevole ministro delle finanze che, col permesso dell'onorevole commissario regio, io vorrei potere introdurre in un mulino. Sarà per cinque minuti soltanto, onorevole presidente del Consiglio, e non ne uscirà molto intriso di farina; poichè la questione non essendo tecnica, io credo che la potremo discutere anche tra noi, e sarei fortunatissimo se arrivassi a trasfondere le mie convinzioni nell'animo suo, perchè allora egli vedrebbe, come vedo io chiaramente, che la spesa è inutile, perchè non raggiunge lo scopo e impegna l'avvenire del metodo di riscossione.

Infatti, l'onorevole commissario regio medesimo ha detto che il mezzo da cui egli attende la cessazione delle frodi non è la separazione dei palmenti, ma è il saggiatore.

Ed invero a che cosa serve la separazione dei palmenti? Il saggiatore, o vi serve, o non vi serve.

Io voglio fare la peggiore delle ipotesi, quella contraria alle proposte della Commissione ed all'articolo che essa ci ha fatto votare. Sia pur vero che il saggiatore non rispondesse perfettamente alla verità. Ebbene, che cosa potete chiedere? Che qualunque quantità di farina di frumento si trovi nei palmenti destinati alla macinazione del granturco e della segala costituisca la frode, tutt'al più. Ma domandare la separazione dei palmenti, perchè? Perchè potrete trovare un pugno di grano al suolo, al pavimento di questi mulini a due palmenti, che può essere anche stato gettato inavvertentemente, o per malizia non del mugnaio?

Ma dico di più. Ci arrivate voi colla separazione? No. L'onorevole presidente del Consiglio avrà subito compreso che la separazione importa due porte, ci sarà un muro di mezzo; il che vuol dire che la frode, invece di farsi nell'interno dello stesso mulino, esce da una porta per entrare dall'altra, ma la frode si farà sempre.

Io non vorrei ripetere quello che ho detto poco fa, e che andrebbe indirizzato più specialmente all'onorevole presidente del Consiglio, il quale ha parlato, nei vari suoi discorsi, di riforme nel sistema tributario, e questo è stato nella presente materia anche confermato dalla Camera medesima dopo le facoltà che gli ha concesse coll'articolo 3; ma io dico che, qualunque sistema l'onorevole ministro volesse introdurre, la separazione dei palmenti, oltre ad essere inutile, sarebbe un ostacolo a qualsiasi altro sistema egli volesse accettare.

L'onorevole commissario regio ha detto che l'amministrazione volle farsi un concetto chiaro della questione.

Capisco perfettamente che una persona come l'onorevole Casalini, che di questa materia si è occupato, si sia reso conto della questione. Ed appunto perciò egli non ha risposto alla dimanda che io gli ho indirizzata: così io debbo ritenere che divida le mie opinioni, e solo perchè si trova a quel posto non gli sarà convenuto forse di confessarlo.

Capisco poi facilmente che, quando si dice nell'articolo 16: è fatta facoltà al Governo di spendere 1,300,000 lire per la separazione dei palmenti, il commissario regio non debba opporsi. Ma io mi rivolgo alla Camera ed al ministro delle finanze e chiedo: credete voi che sia necessaria questa spesa? La separazione non conduce allo scopo, sarà una spesa di puro lusso fiscale, e io spero che l'onorevole presidente del Consiglio, qualora volesse onorare della sua presenza un mulino in cui alla meglio ho creduto di poterlo introdurre, io spero che egli consentirebbe con noi alla soppressione di questo articolo 16.

MINGHETTI, *ministro per le finanze.* Prima di tutto debbo dire che, come vedrà l'onorevole Lovito, la spesa al numero 4 sarebbe solo di 600 mila lire, che è quello che il Governo domanda per questo scopo. Non è tutta la somma intera. Ma egli potrebbe rispondermi: anche lire 600,000 nello stato delle nostre finanze è una spesa grave.

Noi prima di tutto abbiamo la convinzione che il saggiatore risponderà perfettamente allo scopo. Ma il saggiatore non si potrà applicare da un giorno all'altro. Se io potessi avere domani tutti i saggiatori di cui ho bisogno, rinuncierei di buon grado a questa facoltà, anzi desidererei di non servirmene; ma ci vuole del tempo per averli. Ora noi abbiamo già isolati 3200 palmenti; e se non insistessimo in questo articolo, noi dovremmo rinunciare al vantaggio che abbiamo già ottenuto.

In secondo luogo, intanto che il saggiatore si costruisce, noi domandiamo la facoltà, per non essere esposti alle frodi, di servirci di quest'altro mezzo, e crediamo che la somma da noi chiesta sia piccola rispetto all'utilità che ne può derivare. Noi riteniamo che come operazione finanziaria sia una spesa utile.

Aggiungasi poi che noi procureremo di fabbricare e il più presto possibile i saggiatori, e se questo isolamento dai palmenti si dovrà ancora applicare, non lo applicheremo che là dove ne vedremo la vera ed urgente necessità, perchè noi preferiamo il saggiatore, come il mezzo più efficace. Ecco quale è l'intenzione dell'amministrazione.

Voci. Ai voti! ai voti!

VALLERANI. Spero che la Camera avrà la compiacenza di permettermi che io risponda brevemente alle osservazioni fattemi dall'onorevole commissario regio.

L'onorevole commissario regio mi ha fatto l'onore di rispondere alle mie interrogazioni; ma, volendo rilevare le inesattezze in cui ha asserito essere io caduto, non ha dato spiegazioni sul punto vero della questione.

Per non continuare negli equivoci, io domandava all'onorevole commissario regio se era intenzione dell'amministrazione di perpetuare uno stato di cose che non è eguale in tutto il regno, invece di servirsi dell'occasione propizia in cui stiamo, per prendere una deliberazione, per provvedere a rendere eguale la condizione dei mugnai. L'onorevole commissario regio non mi ha dato una risposta categorica. Egli ricordava soltanto che la Camera aveva pregato l'amministrazione di non innovare lo stato delle cose fino a che la Camera non avesse deliberato. Ora dunque che la Camera è nel caso di farlo, mi pare che sia necessario di decidere la questione.

Intende l'amministrazione di accordare lo sgravio del 50 per cento a quei mugnai soltanto che avevano licenza anteriore al decreto del 1871, o intende di accordare questa facoltà a tutti i mugnai del regno? Viceversa poi: intende l'amministrazione di togliere questa facoltà anche a coloro che avevano la licenza anteriore al decreto summentovato?

Queste sono le domande che io faccio all'onorevole commissario regio, e siccome io mi interesso grandemente alla finanza e voglio evitare le frodi, sarei disposto a votare una disposizione che togliesse questa facoltà anche ai mugnai che oggi ne godono, purchè si entrasse una buona volta nella perfetta eguaglianza.

È cosa contraria affatto ai dettami della giustizia e nello stesso tempo dannosa per l'amministrazione il vedere fatto un trattamento diverso a un mugnaio e ad un altro, cosa che finisce per risolversi in alcune provincie in un carico maggiore pei contribuenti.

Credo di avere spiegato abbastanza chiaramente il mio concetto. Oggi, è indubitato, vi è un ceto di mugnai il quale gode della facoltà di macinare collo sgravio del 50 per cento, ed altri mugnai che di questo vantaggio sono privi. È questo un privilegio che assolutamente non può essere perpetuato. O si stia nel diritto comune, e si tolga questo privilegio anche ai mugnai che ne fruiscono, o si accordi anche agli altri. O si accordi a tutti, o si tolga a tutti.

PRESIDENTE. Verremo ai voti.

VALLERANI. Propongo un emendamento allora... Dal momento che il commissario regio non mi risponde...

COMMISSARIO REGIO. Rispondo subito all'onorevole Vallerani che io credeva di avere risolto il suo dubbio col richiamarlo ad osservare l'articolo quale è proposto.

L'amministrazione che cosa dice? Oggi è vigente il decreto che stabilisce non doversi dare licenza speciale collo sgravio del 50 per cento altro che nei termini del regolamento stesso. Questo fu prorogato di termine in termine, e l'ultima scadenza sarà il 30 giugno, poichè l'amministrazione confida che la nuova legge potrà andare in attività il 1° luglio.

L'amministrazione avrà diritto di separare i palmenti, ma secondo la disposizione dell'articolo non potrà negare la licenza ai mulini.

VALLERANI. Chiedo di parlare per fare una dichiarazione.

Prendo atto delle parole colle quali l'onorevole commissario regio dichiara che d'ora in avanti non sarà negata ad un mugnaio la facoltà di destinare un palmento alla macinazione del grano, ed un palmento alla macinazione dei cereali che godono dello sgravio del 50 per cento, e perciò, prendendo atto di questa dichiarazione, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Non rimane più che l'emendamento dell'onorevole Landuzzi, il quale vorrebbe che dopo le parole « l'amministrazione ha facoltà d'isolare, a proprie spese e senza danno del mulino » s'aggiungessero le parole: « e dell'esercente. »

Domando alla Commissione ed al commissario regio se accettano questa proposta. (*Segni negativi dal banco della Commissione*)

COMMISSARIO REGIO. Non l'accetto.

PRESIDENTE. Riguardo a questa proposta, valgono le osservazioni fatte all'onorevole Torrigiani dall'o-

norevole commissario regio, il quale ha sciolto ogni dubbio in proposito.

Ad ogni modo se l'onorevole Landuzzi insiste, porrò ai voti la sua proposta.

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata, indi posta ai voti, è respinta.)

Rileggo l'articolo 16:

« Nei mulini in cui si trovano ora palmenti destinati alla macinazione del grano e palmenti destinati alla macinazione esclusiva dei cereali che godono lo sgravio del 50 per cento, l'amministrazione ha facoltà di isolare, a proprie spese e senza danno del mulino, i palmenti destinati alla macinazione del grano. »

Lo pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, è adottato.)

PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà di parlare.

SPAVENTA, *ministro per i lavori pubblici.* Ho l'onore di presentare alla Camera alcuni progetti di legge.

Il primo riguarda l'approvazione di una convenvenzione per la concessione di due tratti di strada ferrata da Tremezzo a Porlezza, e da Luino a Fornasette. (V. *Stampato n°* 126)

L'altro riguarda una spesa straordinaria per completare gli assettamenti e le riparazioni delle opere idrauliche in conseguenza delle piene del 1872, e per saldare le partite non anche estinte relative alle piene. (V. *Stampato n°* 127.

Un terzo progetto di legge riguarda disposizioni organiche relative alle spere per opere idrauliche di seconda categoria. (V. *Stampato n°* 128)

Infine ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per approvazione di una convenzione pel riscatto delle strade ferrate romane e di altra convenzione per la cessione allo Stato delle strade ferrate della società delle Meridionali, per l'appalto dell'esercizio delle ferrovie romane, meridionali e calabro-sicule, e per la costruzione di altre due linee di strade ferrate e per la somministrazione di fondi da farsi dalla suddetta società delle Meridionali. (V. *Stampato n°* 125)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro pei lavori pubblici della presentazione di questi progetti di legge, i quali verranno stampati e distribuiti.

SI RIPIGLIA LA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. « Art. 17. La facoltà di macinare promiscuamente grano ed altri cereali in uno stesso palmento può essere accordata soltanto ai mulini ad un palmento. »

L'onorevole commissario regio ha facoltà di parlare.

COMMISSARIO REGIO. Io non ho difficoltà di accettare l'articolo quale fu emendato dalla Commissione, ma però con un'aggiunta; cioè io domando che si dica: « colle norme da determinarsi per decreto regio. » (*Rumori a sinistra*)

La ragione di quest'aggiunta si è di completare il pensiero stesso della Commissione, e di tradurre nell'articolo ciò che sta scritto nella relazione. Oggi le norme sono determinate dal decreto del 21 agosto 1870: io chiedo che non venga portata alcuna modificazione, e che venga quindi posta quella frase la quale conserva all'amministrazione le facoltà che l'articolo 4 della legge del 1868 le dava.

MARAZIO, *relatore.* La Commissione non ha difficoltà di accettare l'aggiunta proposta (*Movimenti al centro sinistro*) dall'onorevole commissario regio, tanto più dopo le dichiarazioni fatte da esso; le quali sono conformi al concetto che ha guidato la Commissione nel sopprimere le parole di questo articolo contenenti un vero vincolo a questa macinazione promiscua. Il che vale quanto dire che queste restrizioni che il Governo ha creduto di proporre rimangono interamente cancellate. Soltanto io desidererei che l'aggiunta fosse formolata in questi termini: « per regolamento da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato. »

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 17 sarebbe così formulato:

« La facoltà di macinare promiscuamente grano ed altri cereali in uno stesso palmento può essere accordata soltanto ai mulini ad un palmento colle regole da determinarsi per regolamento, da approvarsi con decreto reale, sentito il Consiglio di Stato. »

Metto ai voti quest'articolo così emendato.

(La Camera approva.)

« Art. 18. È assolutamente proibita la macinazione del grano nei palmenti destinati alla macinazione di altri cereali, salvo il disposto dell'articolo precedente.

« La presenza di una quantità qualsiasi di grano o di un prodotto della macinazione di grano nei mulini o nei palmenti destinati alla macinazione di al-

tri cereali o nei saggiatori loro apposti costituisce la prova della macinazione di contrabbando, e ha per effetto:

« 1° Di raddoppiare le quote fisse assegnate al mulino o palmento a partire dalla seconda quindicina precedente a quella in cui fu scoperto il contrabbando;

« 2° Di autorizzare l'amministrazione a procedere a una revisione straordinaria delle quote, considerando il mulino come destinato alla macinazione del grano;

« 3° Di rendere applicabili le pene stabilite per la macinazione non dichiarata.

« Per l'applicazione delle disposizioni indicate ai numeri 1 e 2 di questo articolo, basta il verbale dei delegati dell'autorità finanziaria che constati la presenza del grano.

« Il verbale dovrà essere redatto e sottoscritto da due delegati, o da un delegato assistito da due testimoni. »

L'onorevole commissario regio accetta l'articolo della Commissione?

COMMISSARIO REGIO. Lo accetto, però con alcune modificazioni.

PRESIDENTE. Allora sarebbe meglio che prendesse la parola per svolgere queste sue modificazioni.

COMMISSARIO REGIO. Io accetto la forma data dalla Commissione a questo articolo, con la differenza che mi occorre di estendere la stessa disposizione, o per meglio dire le analoghe disposizioni, anche ai casi di macinazione di generi colpiti da tassa, nei palmenti che ne sono esenti. Questa estensione dell'articolo è resa necessaria dalle disposizioni proposte dalla Commissione nell'articolo 1, che furono accettate dal Ministero e votate dalla Camera; quindi sarebbe necessario, o ripetere in un secondo articolo modellato sulla stessa forma dell'articolo 18, disposizioni consimili al caso del contrabbando che ho esposto; ovvero di compenetrare l'uno nell'altro e dire:

« È assolutamente proibita la macinazione del grano nei palmenti destinati alla macinazione di altri cereali, salvo il disposto dell'articolo precedente, e la macinazione dei cereali soggetti a tassa nei mulini destinati alla macinazione di generi esenti da tassa.

« La presenza di una quantità qualsiasi di grano o di un prodotto della macinazione di grano nei mulini o nei palmenti destinati alla macinazione di altri cereali o nei saggiatori loro apposti; e la presenza di una quantità qualsiasi di cereali soggetti a tassa o di un prodotto della loro macinazione nei mulini o palmenti destinati alla macinazione di generi esenti da tassa o nei saggiatori loro apposti, costituiscono la prova della macinazione di contrabbando, e hanno per effetto:

« 1° Di raddoppiare le quote fisse assegnate al mulino o palmento a partire dalla seconda quindicina precedente a quella in cui fu scoperto il contrabbando; ed in caso di palmenti esenti da tassa di far liquidare la tassa in ragione del massimo lavoro fatto dalla macina o dalle macine simili a partire dallo stesso termine, ed in base alle quote corrispondenti al cereale macinato in contrabbando, e di far sospendere la licenza speciale;

« 2° Di autorizzare, in caso di recidiva, l'amministrazione a procedere a una revisione speciale delle quote, considerando il mulino come destinato alla macinazione del grano e di far decadere la licenza speciale;

3° Di rendere applicabili le pene stabilite per la macinazione non dichiarata.

« Per l'applicazione delle disposizioni indicate ai numeri 1 e 2 di quest'articolo, basta il verbale dei delegati dell'autorità finanziaria che constati il contrabbando, purchè il verbale sia redatto e sottoscritto da due delegati o da un delegato assistito da due testimoni. »

Credo che la Commissione non avrà difficoltà ad accettare queste modificazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Guala.

GUALA. Invoco dalla benevolenza della Camera pochi minuti di attenzione, dovendo io parlarle su due disposizioni comprese nell'articolo in discussione, che potrebbero per avventura essere giudicate troppo severamente, come già lo furono quando facevano parte di regolamento.

Come principio, io riconosco bene che la macinazione di contrabbando, quando è provata, debba dare luogo all'indennità che il Governo chiede con queste disposizioni, ma ciò che mi pare straordinario si è che si possa introdurre in una legge speciale una disposizione, secondo la quale si verrebbe (me ne appello all'onorevole Mantellini, esimio giureconsulto e presidente della Commissione), si verrebbe nientemeno che a stabilire una presunzione *iuris et de iure* in materia penale e non sarebbe quindi ammissibile una prova contraria.

Riconosco che in alcune circostanze la legislazione deve, in mancanza di prove, ricorrere alle presunzioni per provare il fatto nel quale una delle parti deve pure avere ragione. Ma in materia penale, dove il giudice, in mancanza delle prove, ha la via aperta alla dichiarazione: *non farsi luogo a proce-*

dere, la presunzione *iuris et de iure* è la prima volta che la vedo introdotta.

Diffatti, la Corte di cassazione di Torino, anche giudicando questa materia, quando non era oggetto che di disposizioni regolamentarie, ebbe precisamente a riconoscere come questa presunzione potesse offendere l'indipendenza stessa della magistratura, costretta così ad infliggere una disposizione di legge perchè, in fatti non sufficiente per costituire la prova di un contrabbando, era elevata a titolo di dignità di prova incontrovertibile.

Una quantità qualunque di altro grano sui palmenti dei mulini destinati alla macinazione di un cereale inferiore può esistervi indipendentemente dalla macinazione di contrabbando, massime nei locali ove sono situati generalmente i palmenti.

Cito un esempio. Io conosco dei paesi nei quali v'è l'uso che il mugnaio raccolga il prodotto delle spigolature dei poveri contadini che ottengono la facoltà di spigolare dopo il raccolto, e che porti questo prodotto al mercato onde costituirne il prezzo per gli spigolatori.

Ora appunto accadeva in questi paesi che il mugnaio, avendo così raccolto un mezzo ettolitro di grano, e tenendolo al mulino nella sera per portarlo il giorno dopo al mercato vicino, fu nella notte scoperto come contrabbandiere alla legge del macinato, appunto perchè riteneva nel locale una piccolissima quantità di grano, che facilmente dimostrò come non fosse là per contrabbando.

Ora dunque voi vedete che il fatto di questa presenza del grano può essere determinato da un'altra circostanza qualunque che non sia quella della volontà di frodare.

Una seconda osservazione debbo fare riguardo alle parole *una quantità qualsiasi.* Ma questo è un discendere ad un criterio indefinito, che non mi pare possa accettarsi. Io, entrando pure nel sistema della Commissione e del Ministero, vorrei che si dicesse *una certa quantità,* cioè una quantità di una certa importanza. Non vorrei che, quando un granello di frumento si fosse fuorviato in mezzo ad un ettolitro di segala, per questa ragione il mugnaio potesse essere considerato come frodatore. Dicasi dunque: di una *certa quantità,* che lasci ragionevolmente presumere la volontà di frodare.

Io propongo adunque, senza insistere di più, che nel primo alinea di quest'articolo, invece di dire: « La presenza di una quantità qualsiasi, » si dica: « La presenza di una certa quantità. »

Inoltre propongo che al fine del medesimo alinea primo dove si dice che « costituisce la prova della macinazione di contrabbando, » si soggiunga: « salva la prova contraria; » cioè che possa essere lasciata facoltà al mugnaio di dimostrare la sua innocenza.

Confido che la Camera vorrà accettare questi emendamenti, i quali si conciliano colle esigenze della finanza e colla giustizia.

PRESIDENTE. Ma, onorevole Guala, ha udito la redazione proposta dal commissario regio?

GUALA. L'ho udita; ma non c'è variazione. Soltanto la mia proposta può rimuovere l'inconveniente da me accennato, indicando l'alinea del progetto della Commissione.

PRESIDENTE. Sarà difficile raccapezzarsi.

L'onorevole Camerini ha facoltà di parlare.

CAMERINI. Io non ho che a chiedere un chiarimento alla Commissione sul numero 2 dell'articolo 18. Egli è evidente che si è voluto guardare all'avvenire dopo di avere accertato il contrabbando sulla macinazione. Ma io vorrei che si potesse spiegare chiaramente ed autorizzare l'amministrazione a procedere ad una revisione straordinaria delle quote, *ritenendo per l'avvenire* il mulino come destinato alla macinazione del grano.

Credo che la Commissione ed il commissario regio non abbiano difficoltà a dare questo chiarimento, ed accettare così semplice emendamento, perchè se avessero un'idea diversa, io dovrei proporre che fosse emendato l'articolo.

REGA. Le cose dette dall'onorevole Guala, quasi quasi mi dispenserebbero dal tediare la Camera con ulteriori osservazioni. Ma, poichè io sono nel medesimo ordine d'idee del deputato Guala, così volendo avvalorarle, aggiungerò pochissime mie osservazioni.

La presunzione *iuris et de iure* che coll'articolo che si discute si è posta a carico del mugnaio colle parole: « La presenza di una quantità qualsiasi di grano o di un prodotto della macinazione nei mulini o nei palmenti destinati alla macinazione di altri cereali o nei saggiatori loro apposti costituisce la prova della macinazione di contrabbando, » non può dirsi giusta, imperocchè niuna delle circostanze o ragioni che i giuristi ammettono per doversi ritenere la piena fede di un fatto si verifica nel caso in esame. Invero, ricordandomi delle disposizioni di legge che si riferiscono alla presunzione testè citata, possono avere cosa alcuna di comune con quello che si vuole sancire nell'articolo 18 del presente progetto di legge. Ed a questo proposito aggiungo di non essere esatto quello che diceva l'onorevole Guala, che solamente in materia civile si ammetta questa presunzione, stantechè anche nelle materie penali ed in talune circostanze

speciali, è ammessa. E di vero, nei reati per contravvenzioni alla legge forestale si ritiene fare piena prova il verbale del guardaboschi, ovvero guardia forestale; ma perchè questo verbale faccia piena fede in giudizio, è necessario che constati la flagranza del reato. Ed in questo caso non vi può essere dubbio sull'autore della contravvenzione, imperocchè chi è sorpreso nell'atto di recidere alberi o fare altra cosa simile, esclude in altri la potenza di aver fatto il suo male operato.

Nel fatto del mugnaio di cui ragioniamo che cosa può avvenire?

Può avvenire che, indipendentemente dalla volontà del mugnaio, un uomo qualunque o per inimicizia o per qualunque fine, può gettare nel palmento una piccola quantità di grano o farina correlativa ed in questo caso il mugnaio dovrebbe rispondere di una contravvenzione, che non è stato nella sua intenzione di fare.

Dunque, non essendo il caso di poter constatare la flagranza assolutamente della contravvenzione di cui s'intende far rispondere il mugnaio colla sola presenza di una quantità qualsiasi di grano nel palmento, non si può attribuire a tale fatto quella prova che dipende dalla presunzione *juris et de jure*.

Essendo così, io mi uniformo precisamente a quello che diceva l'onorevole Guala, cioè di accordare soltanto la presunzione *juris*, che la presenza del grano o farina nel palmento sia prova del contrabbando, salvo però la prova contraria. E quindi propongo il seguente emendamento. Invece delle parole « costituisce prova della macinazione di contrabbando, » si dica: « induce presunzione di contrabbando, » e quindi aggiungerei: *salvo la prova contraria*.

Mi uniformo ancora a quanto diceva l'onorevole Guala circa alla quantita del grano da trovarsi nei mulini o palmenti, e credo che la Camera non troverà difficoltà ad aggiungere qualche parola per stabilire quale debba essere la quantità di grano o farina come sopra capace a costituire la contravvenzione.

Infine farò una semplice osservazione in quanto alla gradazione delle pene che si sono stabilite in qnest'articolo.

Io trovo giustissimo che, constatata la contravvenzione a carico del mugnaio, nelle forme legali, senza che sia stato provato il contrario, questo mugnaio sia punito severamente, poichè, per eseguire disposizioni di legge di questa natura, bisogna che ci siano le pene opportune. Ma è egli opportuno quanto qui si è proposto? Le pene in generale sono proporzionate all'intensità del reato; ma, per quanto si voglia essere severi, io non credo che quanto è stabilito in quest'articolo sia proporzionato al reato stesso.

Come? Applicherete voi la stessa pena prevista nel numero 2 di quest'articolo a quel mugnaio che esercita da un mese, che ad un altro che esercita il mulino da un anno o più? Vedete bene che sarebbe stato utile stabilire una gradazione di pene. Epperò prego la Camera e la Commissione di portare la loro attenzione su di ciò.

In secondo luogo osserverò che, mentre nella relazione si fa notare che l'autorizzazione richiesta col numero secondo, non va data se non nel caso di recidiva, non si trova poi nelle parole di quest'articolo 18 fatto alcun cenno di recidiva. A me pare che sarebbe giusto che si dicesse che quest'autorizzazione è accordata all'amministrazione soltanto pei casi di recidiva.

Sono queste le osservazioni che io intendeva di fare.

PRESIDENTE. L'onorevole Landuzzi ha presentato un emendamento. Intende di parlare?

LANDUZZI. Io aveva presentato un emendamento, ma credo che sia inutile di discutere sul medesimo. Piuttosto io mi associerei a quello proposto dall'onorevole Guala, colla differenza che invece di dire: *la presenza di una certa quantità di grano*, si dicesse: *di una notevole quantità di grano*.

CORBETTA. (*Della Giunta*) Ma che cosa vuol dire notevole?

LANDUZZI. Io mi permetterei, anche a questo proposito, di domandare uno schiarimento all'onorevole signor commissario regio, onde sciogliere una questione che può verificarsi, anzi che si verificherà certamente, ed è questa.

Nell'articolo 17, che si è votato poc'anzi, si dice che sarà accordata la facoltà di macinare promiscuamente grano ed altri cereali in un medesimo palmento.

Ora, io dico, quando vi saranno palmenti destinati alla macinazione promiscua, non sarà mai possibile che vi possa essere il caso della contravvenzione, poichè la qualità qualunque del cereale trovato nel mulino dove è il palmento promiscuo, non potrà mai fornire quella prova che si è voluta stabilire colla disposizione dell'articolo 19.

Desidererei quindi di avere in proposito qualche schiarimento.

MINISTRO PER LE FINANZE. Abbia la pazienza di leggere il principio di quest'articolo, e vedrà che ivi si dice: « salvo il disposto dell'articolo precedente. »

È chiaro.

LANDUZZI. Se si fa quest'aggiunta...

MINISTRO PER LE FINANZE. Ma c'è già.

PRESIDENTE. Permetta la Camera che io le dia comunicazione dei diversi emendamenti che vennero presentati nell'articolo 18.

Anzitutto l' onorevole Guala propone che nel primo alinea, invece delle parole « La presenza di una quantità qualsiasi di grano » si dica: « La presenza di una certa quantità di grano. »

Secondariamente in fine dello stesso alinea dopo le parole « costituiscono la prova della macinazione di contrabbando » vorrebbe che si soggiungesse: « salvo la prova contraria. »

Poi l'onorevole Camerini propone che al numero 2 dell'articolo stesso, dove è detto: « considerando il mulino come destinato alla macinazione del grano » si dica: « ritenendosi per l'avvenire il mulino come destinato alla macinazione del grano. »

L'onorevole Lazzaro ha facoltà di parlare.

LAZZARO. Se io volessi definire le diverse disposizioni di questo progetto di legge, quelle votate e quelle da votare, non potrei trovare una formula più adatta che chiamarle una reazione contro l'operato della magistratura.

Questo articolo 19 fu presentato anche, se non testualmente, almeno in forma molto consimile, dall'onorevole Sella dopo la famosa tornata che ebbe luogo nella Camera a proposito del macinato, e nella quale si costituì una opposizione abbastanza seria, opposizione che poi andò svanita specialmente in questa speciale discussione.

Io dunque diceva che questo articolo 19 è una reazione contro l'operato della magistratura, perchè l'onorevole ministro Sella con un suo decreto aveva stabilito appunto questo che oggi si viene a stabilire coll'articolo 19.

La magistratura non trovò regolare quello che aveva fatto il ministro, ed oggi si viene legislativamente a dire: facciamo quello che l'ordine giudiziario non ha creduto di dover fare. Ecco perchè (giova ripeterlo ancora) io diceva che questo articolo costituisce una specie di reazione contro ciò che ha fatto la magistratura relativamente alla legge sul macinato.

Ma venendo al merito di questo articolo, mi sembra che esso turbi tutte le nozioni del diritto.

Io non credo che sia il caso di addurre la speciosa teorica che la Camera può far tutto fuorchè mutare l'uomo in donna e la donna in uomo, come si dice in Inghilterra.

Votando l'articolo come sta scritto, noi veniamo a far cosa che non potremmo, poichè veniamo a considerare come prova quello che al postutto, e vi voglio concedere molto, può essere considerato secondo le norme ordinarie di giustizia come semplice indizio.

Io veggo qui presente l'onorevole guardasigilli e me ne allieto e gli domando: egli, che è un giureconsulto distinto e magistrato di cuore, come mi ammette possibile che sia prova la semplice presenza di un pugno di grano, o qualche cosa di meno di un pugno, trovato a caso nel palmento destinato alla macinazione del granturco?

Moralmente non si può, perchè si possono dare mille casi in cui si trovi un pochino di grano, dirò, tre o quattro granelli di grano e intanto ciò non costituisce prova di contrabbando.

Ponete mente che si dice nell'articolo: *qualunque quantità*, il che vuol dire che all'agente fiscale si dà l'arbitrio di dichiarare contrabbandiere il mugnaio nel cui mulino si trovino anche tre o quattro granelli di grano. Or questo arbitrio che voi date all'agente fiscale è sconfinato.

E poi vedete le litanie che vengono dopo contro chi *è ritenuto* colpevole di contrabbando.

Egli diviene passivo delle pene comminate nei paragrafi 1 e 2 e la Camera vedrà bene che la pena contenuta nel paragrafo 2 non è poi molto dolce, poichè si tratta di far pagare, sotto la presunzione che il mugnaio abbia macinato grano a vece di granturco, di far pagare per grano tutta la macinazione precedente.

Un fatto è avvenuto nella provincia di Napoli.

Un individuo, secondo il decreto Sella di cui ho parlato poco innanzi, è stato citato, o intimato (non saprei che vocabolo usare poichè in questa materia ce ne sono dei curiosi), è stato citato dall'agente delle tasse a pagare una multa perchè si era trovato con un pochino di grano nel palmento destinato alla macinazione di altro frumento, ed è stato condannato al pagamento di lire 20 di multa.

Il mugnaio ha pagato dicendo che, quantunque non avesse commesso alcuna frode, tuttavia preferiva pagare quelle 25 lire, perchè se fosse ricorso ai tribunali, con tutta la sua ragione ne avrebbe pagato per lo meno 200, tanto sono complicate le ruote del nostro meccanismo finanziario; ma il povero uomo aveva fatto il conto senza l'oste, e l'oste che perturba i sonni dei poveri contribuenti è l'agente delle tasse, il quale venne a dire al mugnaio: voi, oltre le 25 lire di multa, dovete pagare lire 10 mila, cioè pagare come macinazione di grano quella che voi dite macinazione di granturco per l'anno *A*, per l'anno *B*, per l'anno *C*, perchè dal fatto che ho trovato ora un po' di grano nel palmento destinato alla macinazione del granturco, desumo che negli

anni precedenti voi abbiate macinato sempre grano invece di granturco. Questo sarebbe come dire ad uno che trovaste per caso armato di coltello: vi punisco, perchè suppongo che dal principio della vostra vita voi siate sempre stato un accoltellatore.

Signori, queste teoriche, se non fossero così pericolose per la giustizia, fanno ridere. Ebbene, noi le vediamo portate nell'articolo 19 di questo progetto di legge.

Ecco perchè io mi sono permesso di presentare al banco della Presidenza un emendamento col quale verrebbe surrogata la parola *indizio* alla parola *prova*. Quindi il paragrafo secondo dovrebbe essere concepito in questo modo:

« La presenza di una qualsiasi quantità di grano, ecc., costituisce l'*indizio* della macinazione di contrabbando, ed ha per effetto, » ecc.

Riguardo alla parola *certa* applicata all'altra *quantità*, è molto elastica; ma io l'accetto. Ciò che io credo più serio, quello che io credo necessario per non turbare i principii del diritto, è che invece della parola *prova* si ponga la parola *indizio*. Mi pare che ciò basti, poichè, ancorchè si tratti di poca quantità di grano, è un indizio per l'agente delle tasse perchè possa continuare le sue investigazioni; e, se veramente trova che questo tale mugnaio froda lo Stato, allora le pene saranno comminate verso di lui; ma, per una semplice presunzione, per un semplice fatto che può essere indipendente dalla volontà del mugnaio, dire che sempre costui ha fatto quello che oggi voi presumete che faccia, è una conseguenza, mi pare, un poco troppo severa della legge; e le leggi, quando sono troppo severe, troppo rigorose, non sono eseguibili. Quindi, se voi volete che la legge si eseguisca, fate che sia, se non conforme alla giustizia, come pure debb'essere, almeno conforme al buon senso, poichè, bisogna dirlo, negli attuali provvedimenti finanziari l'offesa maggiore che si sta facendo è al buon senso.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Merizzi.

MERIZZI. Mi permetto di sottoporre alle considerazioni dell'onorevole Commissione e della Camera un emendamento il quale tenderebbe a stabilire la quantità del grano la cui presenza abbia a costituire la contravvenzione di contrabbando. È giustissimo che esista una sanzione la quale proibisca che nel palmento destinato alla macinazione dei cereali ammessi allo sgravio si trovi grano soggetto alla tassa di lire 2 al quintale. Ma d'altra parte, quando l'articolo venisse adottato nella dizione colla quale è espresso, è certo che pochi granelli di grano i quali si trovassero per caso commisti alla segala che l'avventore avesse portata al mulino costituirebbero la contravvenzione a carico del mugnaio. Pare quindi necessario che a tutela del mugnaio, a tranquillità dello stesso giudice chiamato a giudicare della contravvenzione, sia stabilita quella quantità di grano la quale costituisca contravvenzione, se si trovi nel mulino nel quale non dovrebbe esistere. Io quindi proporrei che questa quantità di grano venisse determinata in grammi 50.

PRESIDENTE. L'onorevole Merizzi chiede che nel secondo alinea si dica:

« La presenza di una quantità eccedente grammi cinquanta di grano, ecc. »

L'onorevole commissario regio ha facoltà di parlare.

COMMISSARIO REGIO. Io debbo pregare la Camera di porre tutta la sua attenzione sopra quest'articolo, perchè è uno dei più gravi.

O la Camera vuole assicurare lo sviluppo del macinato, ovvero vuole farlo retrocedere.

La Camera pensi bene che le conseguenze del voto che darà sopra quest'articolo possono essere gravi. Come ho detto, parlando della separazione dei palmenti, l'amministrazione si trova innanzi l'arduo problema di riscuotere la tassa di macinato con tariffe diverse.

Creda pure la Camera che uno degli imbarazzi maggiori per l'amministrazione è d'impedire che l'agevolezza accordata non degeneri in una frode che venga ad assorbire la tariffa maggiore. Se la Camera non riesce a circondare questo beneficio di tutte le cautele necessarie per impedire che così degeneri, la Camera si troverà inesorabilmente ed in breve condotta a togliere la doppia tariffa, adottando un'unica tariffa di due lire, oppure di fissarla ad una lira colla perdita di 30 milioni.

Come fece l'amministrazione a vincere le difficoltà?

Prima pubblicò il decreto del 21 agosto 1870, il quale all'articolo 8 stabilì: « la macinazione del grano od altro cereale nelle macine destinate al granturco ed alla segala è considerata come macinazione di contrabbando e punita colla multa da lire 5 a 50, a termine dell'articolo 21 della legge 3 luglio 1864, numero 1827. L'esercente pagherà oltre alla multa una somma eguale alla parte di tassa corrispondente allo sgravio del 50 per cento ottenuto nella quindicina o quindicine in cui siasi effettuata la macinazione di contrabbando e nella quindicina immediatamente precedente. »

Questa sanzione non fu sufficiente, e l'anno seguente l'amministrazione, per impedire le frodi, si

trovò costretta di prendere disposizioni molto più severe.

Pubblicò allora il regolamento del 25 giugno 1871, il quale all'articolo 4 così stabilisce: « Non sono imputabili alla macinazione del granturco o della segala o dei generi non soggetti a tassa i giri compiuti dopo la prima verificazione posteriore alla concessione della licenza speciale per quei palmenti per i quali sia accertata una delle contravvenzioni previste dall'articolo 8 del regolamento approvato con decreto del 2 aprile 1871, od una contravvenzione alle prescrizioni degli articoli precedenti; la riscossione del supplemento di tassa corrispondente allo sgravio di tassa accordato od alla tassa non riscossa per effetto della licenza speciale si fa nei modi e colle norme stabilite per le rate ordinarie di tassa.

« La disposizione del precedente articolo si applica indipendentemente dalle pene che sono incorse per la macinazione di contrabbando o per altro fatto.

Ecco le disposizioni che oggi regolano questa materia.

Una voce. Legga l'articolo 3.

COMMISSARIO REGIO. (*Legge*) « Nei locali in cui trovinsi esclusivamente i palmenti con licenza speciale è vietato d'introdurre o ritenere qualsiasi quantità di genere o di prodotto della macinazione di genere diverso da quelli indicati nella licenza speciale, e per i palmenti non isolati la scoperta nel palmento di una quantità qualsiasi di questi generi o prodotti, stabilisce la macinazione di contrabbando. »

ERCOLE. Tutte disposizioni incostituzionali!

COMMISSARIO REGIO. Tutte disposizioni e decreti incostituzionali, dice l'onorevole Ercole; badi però che c'era l'articolo 4 della legge del 1868 che dava facoltà al Governo di determinure le norme colle quali accordare lo sgravio del 50 per cento, e che le disposizioni attuali non sono altro che disposizioni le quali stabiliscono quando accordare lo sgravio del 50 per cento, e quando non darlo; l'articolo 4 di cui fece una pittura tanto nera l'onorevole Lazzaro, torna semplicemente a dire: non è accordato lo sgravio del 50 per cento quando si trovi il grano nei palmenti che avevano avuta questa concessione.

ERCOLE. Sono le Corti di cassazione che hanno dichiarato incostituzionale il decreto.

COMMISSARIO REGIO. Quella di Napoli lo ha ammesso, quella di Torino lo ha escluso, ha escluso cioè che si possa, sopra semplice verbale del verificatore, riscuotere il supplemento di tassa, se anche fosse grosso come diceva l'onorevole Lazzaro; il tribunale di Ancona lo ho ammesso, quello di Arezzo lo ha ammesso, la Corte d'appello di Lucca lo ha ammesso, e la Corte d'appello di Venezia escluse persino ogni contraria prova tendente a dimostrare che durante il tempo pel quale venne liquidato il supplemento di tassa furono macinati cereali godenti il benefizio dello sgravio del 50 per cento. Che cosa chiede oggi il Ministero? Chiede precisamente che si faccia una disposizione di legge la quale abbia ad introdurre una giurisprudenza eguale in tutta Italia, affinchè in tutta Italia si possa con eguale energia reprimere la frode. In alcune parti d'Italia si può, in altre no. Ecco lo stato delle cose.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Guala, io lo pregherei di ritirarlo. Creda che non vi è niente di più pericoloso dell'emendamento che propone; creda che la difficoltà è immensamente accresciuta dalla proposta fatta dalla Commissione di esentare i cereali infimi, proposta che il Ministero accettò, ma dichiarai fin dal principio della discussione che il Governo l'accettava, purchè la Camera accordasse anche tutte le discipline che erano necessarie per contenere l'abuso che se ne potesse fare. Perchè l'amministrazione si troverà oggi ad avere non solo palmenti dove si paga la tassa in ragione di due lire e di una lira, ma palmenti ove non si paga affatto. Quindi, se la difficoltà prima era grossa, oggi sarà grossissima. E se la Camera non sanzionerà il benefizio che ha voluto accordare alle classi inferiori con delle misure severe, la legge attuale sarà d'impossibile attuazione pratica, e la Camera dovrà ben presto ritornare sul suo voto ed assoggettare nuovamente a tassa i generi che oggi volle esonerare.

L'onorevole Merizzi vorrebbe stabilire la quantità di 50 grammi; ma vuole egli che noi facciamo dei saggiatori grossi come un tino?

Il saggiatore è fondato sopra questo concetto, che ad ogni migliaio o più di rivoluzioni di macina, si apra un piccolo foro, e con un congegno si prenda un chicco, il quale venga deposto in una cassetta onde potere poi esaminare la qualità del cereale macinato. Ma io domando: quanto grano si vuol raccogliere onde provare il contrabbando? Nientemeno che 50 grammi! Ma ha pensato egli al gran numero di rivoluzioni che occorrono per raccogliere una quantità di questo genere?

Io prego l'onorevole Guala a credere che sarebbe gravissima qualunque disposizione che non avesse a dichiarare tassativamente, che nei mulini pei quali sia accordata una licenza speciale per macinare altri generi, la presenza del grano costituisca prova del

contrabbando. Forse sarà difettoso l'articolo, se vogliono migliorarlo lo facciano pure, ma sempre in questo senso.

Voci. Ai voti! ai voti!

MARAZIO, *relatore.* La Commissione non può accettare alcuno degli emendamenti che tolgano il valore di piena prova alla presenza di qualsiasi quantità di grano nei mulini e nei palmenti destinati a macinazione di derrate, le quali hanno lo sgravio del 50 per cento, o sono esenti da tassa, o nei saggiatori loro apposti. Questo piano prova una necessità fatale, una necessità alla quale bisogna piegarsi se si vuole percepire la tassa. Giova notare, che con questa legge abbiamo tre specie di palmenti; palmento a due lire; palmento a una lira; palmento esente da tassa. La tentazione alla frode è indicibile, e questa frode si può commettere facilmente. Aggiungete che non lascia traccia di sè. Io vi domando: quando voi voleste togliere il carattere di vera prova, alla presenza di qualsiasi quantità di grano, come potrebbe l'amministrazione dimostrare che è stata eseguita macinazione di grano in palmenti destinati ad altri cereali? Il mugnaio potrebbe facilmente dimostrare il contrario.

Che cosa potrebbe opporre l'amministrazione quando si presentasse il mugnaio a dire: eccovi due testimoni i quali attestano che questa quantità di grano è stata depositata dalla tal persona? Nulla di più agevole per il mugnaio; e che cosa potrebbe rispondere l'amministrazione? Nulla affatto; se la presenza del grano in questi casi non è che una semplice presunzione *juris*, la tassa è in buona parte perduta; credetelo, dopo un po' di tempo si dovrebbe venire alla conseguenza detta dall'onorevole commissario regio, cioè della tariffa unica, privando la popolazione meno agiata dello sgravio del cinquanta per cento per il granturco, la segala, l'orzo, ecc., e le classi più povere della esenzione dei cereali infimi dalla imposta.

Bisognerebbe sottoporre a tassa uguale la macinazione di tutti i cereali; ora io credo che a queste conseguenze nessuno voglia venire in questa Camera.

La Commissione naturalmente ha dovuto preoccuparsi della gravità di questa disposizione; e l'ha circondata di alcune garanzie. Diffatti la presenza di questa qualsiasi quantità di grano non ha valore di piena prova se non quando sia accertata, con un verbale redatto e sottoscritto, da due delegati dell'autorità finanziaria. (*Rumori*)

LAZZARO. Non vuol dire nulla.

MARAZIO, *relatore.* Ciò vuol dire che il caso temuto non si può verificare comunemente.

Non si tratta di una amministrazione la quale abbia migliaia e migliaia di agenti i quali stiano alle finestre dei mulini per vedere se in qualche cantuccio ci sia qualche quantità di grano, o se un pugno di grano cade in un dato palmento; ma si tratta di una amministrazione la quale non s'introduce in un mulino per iscoprire e colpire la frode, se non quando ha per informazioni precise, per notizie attinte a buona fonte, fondato motivo di credere che in quel dato mulino si macina in contrabbando.

Ora se voi aggiungete che il verbale della frode accertata non faccia piena prova se non è redatto e sottoscritto da due delegati dell'autorità finanziaria, voi avete una garanzia efficace contro abusi individuali, possibili e deplorabili.

Questa garanzia per me è di una grande importanza, e credo che questa garanzia possa vincere ogni esitazione, persuadendo la Camera a votare senza altro questa disposizione.

Certo può anche avvenire che si colpisca un innocente, ma io credo che non ci sia legge al mondo che non possa avere per conseguenza, nelle sue sanzioni penali, di colpire, a volte, l'innocente.

Io scongiuro la Camera a votare questa disposizione, che è una delle più essenziali; senza di essa voi avventurate la tassa del macinato ai più gravi pericoli.

Voci. Ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando se è appoggiata.

(È appoggiata.)

(*I deputati Merizzi e Lazzaro domandano la parola contro la chiusura.*)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Merizzi contro la chiusura.

MERIZZI. Prego la Camera di non ammettere la chiusura. L'onorevole commissario regio e l'onorevole relatore della Commissione hanno enunciato un principio contro il quale è necessario di potere rispondere. Essi hanno, in sostanza, detto: è possibile la frode, dunque sia colpito l'innocente.

Voci a destra. No! no! (*Rumori*)

MERIZZI. Voglio dimostrare che con questo progetto di legge noi colpiremo necessariamente l'innocente!

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la chiusura della discussione su quest'articolo.

(Dopo prova e controprova è ammessa.)

MINISTRO PER LE FINANZE. Bisogna che io dica una parola all'onorevole Camerini.

Siccome non si è risposto all'onorevole Camerini se si accetta o no il suo emendamento, così lo pre-

gherei di confrontare l'articolo 4 del decreto del 1871 col decreto del 1870, e vedrà evidentemente che il suo emendamento è compreso già in quegli articoli, quindi egli può essere certo che il significato è il medesimo e ritirare senz'altro la proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Camerini, non insiste?

CAMERINI. Perdoni, io non ho compreso esattamente.

PRESIDENTE. Intanto leggerò l'articolo come è proposto dal Ministero.

« Sono assolutamente proibite le macinazioni del grano nei palmenti destinati alla macinazione di altri cereali, salvo il disposto dell'articolo precedente, e la macinazione dei cereali soggetti a tassa nei mulini destinati alla macinazione di generi esenti da tassa.

« La presenza di una quantità qualsiasi di grano o di un prodotto della macinazione di grano nei mulini a palmenti destinati alla macinazione di altro cereale, o nei saggiatori loro apposti e la presenza di una quantità qualsiasi di cereale soggetto a tassa o di un prodotto della macinazione loro nei mulini o palmenti destinati alla macinazione di generi esenti da tassa, o nei saggiatori loro apposti costituiscono la prova della macinazione di contrabbando ed hanno per effetto:

« 1° Di raddoppiare le quote fisse assegnate al mulino o palmento a partire dalla seconda quindicina precedente a quella in cui fu scoperto il contrabbando, e nel caso di palmenti esenti da tassa, di liquidare al palmento la tassa in ragione del massimo lavoro fatto dalla macina o dalle macine simili, a partire dallo stesso termine e della quota spettante al genere macinato in contrabbando, e di sospendere la licenza speciale;

« 2° Di autorizzare in caso di recidiva l'amministrazione a procedere a una revisione straordinaria delle quote, considerando il mulino come destinato alla macinazione del grano e di far decadere la licenza speciale;

« 3° Di rendere applicabili le pene stabilite per la macinazione non dichiarata.

« Per l'applicazione delle disposizioni di che ai numeri 1 e 2 di quest'articolo, basta il verbale dei delegati dall'autorità giudiziaria che constati il contrabbando, perchè il verbale sia redatto e sottoscritto da due delegati o da un delegato assistito da due testimoni. »

Al secondo comma l'onorevole commissario regio propone la seguente redazione: « di raddoppiare le quote fisse assegnate al mulino o palmento a partire dalla seconda quindicina precedente a quella in cui fu scoperto il contrabbando, e nel caso di palmenti esenti da tassa, di liquidare al palmento la tassa in ragione del massimo lavoro fatto dalla macina o dalle macine simili, a partire dallo stesso termine e della quota spettante al genere macinato in contrabbando, e di sospendere la licenza speciale. »

MICHELINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Michelini, ella ha udito che la Camera ha chiusa la discussione.

Ora dunque sono diversi gli emendamenti che sono stati proposti a quest'articolo.

Anzitutto l'onorevole Merizzi propone che invece di dire: *la presenza di una quantità qualsiasi*, si dica: *la presenza di una quantità eccedente grammi 50 di grano.*

L'onorevole Guala chiede invece che si dica: *la presenza di una certa quantità*, ecc.

GUALA. Domando la parola per una dichiarazione.

Io ritiro volentieri questo mio primo emendamento, mantenendomi nella fiducia che sarà accettato il secondo.

PRESIDENTE. Dunque, come la Camera ha inteso, l'onorevole Merizzi propone che, per costituire il contrabbando, non basti la presenza di una quantità qualsiasi di grano nel mulino, ma che questa quantità debba essere di 50 grammi.

Domando anzitutto se questa proposta sia appoggiata.

(È appoggiata.)

LAZZARO. Domando che su quest'articolo si voti per divisione.

PRESIDENTE. Si voterà per divisione. Il primo paragrafo dell'articolo è così concepito:

« Sono assolutamente proibite le macinazioni del grano nei palmenti destinati alla macinazione di altri cereali, salvo il disposto dell'articolo precedente e la macinazione di cereali soggetti a tassa nei mulini destinati alla macinazione di generi esenti da tassa. »

Su questo comma non ci sono emendamenti; perciò lo metto ai voti.

(È approvato.)

Ora viene il secondo comma:

« La presenza di una quantità qualsiasi di grano o di un prodotto della macinazione di grano nei mulini o palmenti destinati alla macinazione di altri cereali o nei saggiatori loro apposti, costituiscono la prova della macinazione di contrabbando, ed hanno per effetto: »

Qui sono due gli emendamenti. L'onorevole Merizzi propone che invece di dire: « la presenza di una quantità qualsiasi di grano, » sia scritto: « la

presenza di una quantità di grano eccedente i grammi cinquanta. »

Domando se è appoggiato questo emendamento.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

(Non è approvato.)

Viene ora l'emendamento all'ultima parte di questo comma. Laddove è detto: « costituisce la prova della macinazione di contrabbando, » l'onorevole Lazzaro propone anzitutto che si dica: « costituiscono un indizio di prova. »

LAZZARO. Come il mio emendamento nello scopo è identico a quello dell'onorevole Guala, io lo ritiro per non fare una votazione doppia.

PRESIDENTE. Rimangono due gli emendamenti.

L'onorevole Guala propone che, dopo le parole « macinazione di contrabbando, » si aggiunga: « salvo la prova in contrario. »

L'onorevole Rega invece chiede che, in luogo delle parole « costituisce la prova della macinazione di contrabbando, » si dica: « induce presunzione di contrabbando sino a prova contraria. »

La proposta dell'onorevole Rega è la più larga.

GUALA. Io trovo più esatta la proposta dell'onorevole Rega; quindi non ho alcuna difficoltà di accettarla.

PRESIDENTE. Dunque la Camera ha inteso. L'onorevole Rega propone si dica: « induce presunzione di contrabbando sino a prova contraria. »

Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova, è respinta.)

Pongo ai voti il secondo comma dianzi letto, come venne proposto dal Ministero.

(È approvato.)

Veniamo al terzo comma:

« 1° Di raddoppiare le quote fisse assegnate al mulino o palmento a partire dalla seconda quindicina precedente a quella in cui fu scoperto il contrabbando; e nel caso di palmenti esenti da tassa, di liquidare al palmento la tassa in ragione del massimo lavoro fatto dalla macina o dalle macine simili a partire dallo stesso termine e della quota spettante al genere macinato in contrabbando e di sospendere la licenza speciale. »

Lo metto ai voti.

(È approvato.)

« 2° Di autorizzare, in caso di recidiva, l'amministrazione a procedere ad una revisione straordinaria delle quote, considerando il mulino come destinato alla macinazione del grano e di far decadere la licenza speciale. »

Qui l'onorevole Camerini propone un emendamento; là dove si dice: « considerando il mulino come destinato alla macinazione del grano, » vorrebbe che si dicesse: « ritenendosi per l'avvenire il mulino come destinato alla macinazione del grano. »

COMMISSARIO REGIO. Io dichiaro all'onorevole Camerini che il senso dei due alinea dell'articolo corrisponde precisamente al concetto stesso che l'onorevole Camerini vuol esprimere col suo emendamento.

Il primo viene ad abrogare l'articolo quarto del regolamento del 21 agosto 1871, quindi il supplemento di tassa si limita a tre quindicine. Il numero 2 autorizza la revisione straordinaria contemplata nell'articolo 3 della legge del 1868 e da tutta la legge attuale e non ha effetto che per l'avvenire.

PRESIDENTE. Onorevole Camerini, ritira o mantiene la sua aggiunta?

CAMERINI. La Camera comprenderà che sto alla parola dell'onorevole commissario regio, perchè non sono nel caso di poter fare il confronto con tanti articoli e disposizioni che ha citato; sto alla sua parola anche perchè è rispettabilissima. Non capisco veramente perchè, essendosi di accordo nel concetto, si respinga questa modestissima aggiunta di una sola parola. Ad ogni modo colla corrente che spira, non potendo far di meglio, mi contento di questa dichiarazione e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il comma di cui ho dato lettura.

(È approvato.)

« 3° Di rendere applicabili le pene stabilite per la macinazione non dichiarata.

« Per l'applicazione delle disposizioni indicate ai numeri 1 e 2 di questo articolo, basta il verbale dei delegati dell'autorità finanziaria che constati la presenza del grano.

« Il verbale dovrà essere redatto e sottoscritto da due delegati, o da un delegato assistito da due testimoni. »

Chi approva quest'ultimo comma è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

Ora pongo ai voti l'articolo 18 nel suo complesso.

(È approvato.)

« Art. 19. Quando il congegno applicato ad un mulino venisse a guastarsi, il mugnaio dovrà darne immediata notizia all'agente finanziario, e la tassa sarà liquidata, a contare dall'ultima liquidazione o da quell'epoca anteriore alla quale sia dimostrato che risale il guasto, sulla base della media giornaliera di tre quindicine.

« Ove il mugnaio non abbia denunciato il guasto, la tassa sarà liquidata sulla base del massimo lavoro fatto dalla macina in un tempo uguale.

« Se però il guasto consiste nella rottura del ritegno ordinario e insieme del ritegno di riserva del contatore, e sia fatto ad arte per alterarne le indicazioni, ed anche se furono rotti, alterati o falsificati i bolli dell'amministrazione, la liquidazione si farà sul numero dei giri che il mulino avrebbe fatti, lavorando, senza interruzione, colla velocità normale stabilita nella determinazione della quota. »

L'onorevole commissario regio accetta la proposta della Commissione?

COMMISSARIO REGIO. Pregherei soltanto di eliminare le parole: « e sia fatto ad arte per alterarne le indicazioni, » perchè questo porrebbe l'amministrazione in una gravissima difficoltà, cioè di addurre essa la prova che fu fatto ad arte, cosa che è impossibile.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

MARAZIO, *relatore.* La Commissione accetta la cancellazione di queste parole, perchè veramente contraddicono la lettera e lo spirito dell'articolo stesso.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti quest'articolo con questa cancellazione.

(È approvato.)

« Art. 20. Agli articoli 7, 10 e 12 della legge 7 luglio 1868 sono fatte le seguenti aggiunte:

« Art. 7. Parimente l'amministrazione può procedere anche nel corso dell'anno all'accertamento suppletivo del maggiore lavoro acquistato dal mulino in vicinanza del quale siasi chiuso altro mulino, il cui canone superi un decimo del canone attribuito al mulino in esercizio.

« Art. 10. È pure obbligato a farne dichiarazione all'autorità finanziaria due mesi prima di darvi esecuzione o di entrare in esercizio chiunque intenda di aumentare la potenza delle macine.

« Uguale dichiarazione sarà fatta dall'esercente che succeda ad altro esercente quindici giorni prima d'entrare in esercizio.

« Art. 12. Se viene mutato l'esercente del mulino, il nuovo mugnaio subentra nei diritti e negli obblighi, verso la finanza, dell'antico, non escluso il pagamento delle rate scadute e dei compensi di tassa dovuti per l'articolo 11 che il medesimo non abbia soddisfatte. »

L'onorevole Marolda-Petilli è presente?

Voci. No!

COMMISSARIO REGIO. Prego l'onorevole presidente di eliminare le parole *o di entrare in esercizio* le quali non sono altro che un errore materiale.

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

MARAZIO, *relatore.* La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti questo articolo con questa cancellazione.

(È approvato.)

« Art. 21. La prima parte dell'articolo 13 della legge 7 luglio 1868, è così modificata:

« I delegati dell'autorità finanziaria hanno sempre diritto di entrare, sia di giorno che di notte, nei locali addetti alla macinazione, di farvi le verificazioni occorrenti e di esaminare i registri e le licenze.

« Tuttavia questa facoltà non potrà essere esercitata, in tempo di notte, dai delegati dell'autorità finanziaria senza l'assistenza d'un uffiziale di polizia giudiziaria. »

« Al n° 4 dell'articolo 16 della stessa legge è aggiunto: « e tanto in questo, quanto nel caso accennato al n° 3 dell'articolo precedente, senza pregiudizio delle disposizioni delle leggi penali generali. »

« Il n° 5 dello stesso articolo è soppresso e viene sostituito dal seguente articolo:

« Chiunque tolga, guasti o alteri i contatori o altri congegni e istrumenti applicati o verificati dagli agenti di finanza, a termini della legge 7 luglio 1868 e della legge presente; ne muti le indicazioni; rompa, levi, alteri, o falsifichi i sigilli o i bolli coniati o impressi in qualsiasi modo o su qualsiasi materia, o il marchio di verificazione o altra impronta o contrassegno; e chiunque ritenga, senza autorizzazione, congegni, sigilli, bolli o punzoni falsi o identici a quelli usati dall'amministrazione, sarà punito a termini del libro II, titolo III, capo III, sezione VII, e del titolo IV, capo I, sezione III, del Codice penale italiano.

« Nei casi, di che nel capoverso precedente, sono applicabili, per le provincie toscane, le pene dell'articolo 261 del Codice penale toscano.

« L'autore di questi reati sarà inoltre sottoposto alle multe ed alle altre penalità stabilite dagli articoli 16 e 17 della legge 7 luglio 1868.

« Quando avvenga uno dei reati indicati in questo articolo, il mugnaio imputato di negligenza nella custodia dei congegni meccanici, degli altri strumenti applicati o verificati dagli agenti di finanza e dei bolli e sigilli apposti, è punito col carcere estensibile a sei mesi, oltre alle multe e penalità stabilite dagli articoli 16 e 17 suddetti. »

ALVISI. Mi affretto a dichiarare che in quest'articolo non si tratta della tassa del macinato nè vi è questione di assetto o di riscossione, perchè se si fosse discussa la legge, io l'avrei combattuta, ed avrei riprodotto la mia proposta di *tassa di fami-*

glia invece del macinato; ma si tratta solamente di applicazione della legge in una zona abbastanza rilevante di mulini e per numero certo non piccolo di esercenti l'arte del mugnaio.

Sui fiumi specialmente Adige e Po vi è una specie di mulini, i quali sono formati da due banche con una sovrapposta capanna di legno, e vengono mossi dal corso naturale dell'acqua. Questi mulini non hanno per conseguenza in se stessi, nè vicino alla riva, presso la quale esistono, la casa del mugnaio, che colla sua famiglia abita a qualche distanza. Avvi di più che siccome il corso dell'acqua non è sempre uguale ed ora aumenta, ora diminuisce, così anche l'industria nei tempi di piena, negli inverni gelati, e nelle magre di estate viene esercitata con intermittenza. Aggiungasi ancora che gli stessi mulini essendo molti lungo il corso dei fiumi, così i mugnai si fanno concorrenza fra loro, coll'andare a levare il grano presso le famiglie che hanno per avventori. Tutte queste circostanze creano condizioni specialissime ai mulini natanti sui fiumi, e impediscono che la presenza del mugnaio possa essere continuata nel mulino.

Constatate queste condizioni di fatto, mi ricordo che, quando si è discussa la legge nel Comitato, feci l'avvertenza che per questa qualità d'industriali occorreva una disposizione speciale di legge che provvedesse in modo che in assenza del mugnaio l'agente delle tasse o i delegati dell'autorità finanziaria potessero egualmente sincerarsi delle contravvenzioni possibili. Ma nella foga della discussione essendosi trascurata una disposizione speciale, la ommissione ha generato degli inconvenienti che ledono tanto il prestigio dell'autorità finanziaria, come offendono la libertà e proprietà degli industriali.

E qui, poichè vedo presente l'onorevole ministro guardasigilli, ricorderò alla Camera che l'anno passato, quando è venuto in discussione il bilancio del Ministero di grazia e giustizia, ho parlato appunto di quest'argomento, e il ministro delle finanze si è affrettato a dare allora implicita ragione alle mie osservazioni; ho dimostrato al guardasigilli in quell'occasione che veniva a mancare la ragione dell'imposta quando il sistema giudiziario era convertito in una macchina puramente fiscale; e l'ho provato a proposito dei mugnai di Cavarzere i quali erano incorsi in una multa per mancata custodia del mulino, e non avevano potuto far valere i loro diritti di ricorrere in Cassazione, perchè dovevano fare un deposito di 200 lire.

Il ministro per le finanze si era affrettato in quella circostanza di sospendere l'esecuzione della multa e suggerire nel tempo stesso di ricorrere in grazia per il condono della multa che venne commutata in una piccola tassa di 5 lire. Se non che, durando permanenti le condizioni speciali di questi mugnai, è naturale che ricadano involontariamente nella stessa mancanza e quindi nella stessa penalità.

È da notare che nella parte più abitata del paese vi sono specialità di delegati finanziari i quali hanno diritto di entrare nei mulini sia di giorno, sia di notte, e sono l'ispettore dei mulini, l'agente delle tasse, l'ingegnere meccanico, i carabinieri, le guardie di finanza, e, quasi fosse poco, anche le *guardie forestali*. I mulini vengono abbandonati dai mugnai tanto nelle ore del giorno quanto nelle ore della notte, e siccome sono molti gli agenti finanziari che hanno dovere di sorveglianza, così è facilissimo che ad ogni ora qualcuno si presenti ai mulini, e trovandoli chiusi, constati la contravvenzione ed infligga la multa.

L'effetto di questa disposizione fu oltremodo gravoso per questi disgraziati che ebbero danni non pochi nelle guerre nazionali del 1848, 1859 e 1866, e il numero è considerevole perchè furono chiusi solamente in un mandamento 44 mulini, e dico 44 per far vedere che ci sono 44 famiglie che vanno giornalmente ad implorare al comune i mezzi di vivere, avendo l'esattore fiscale messo un sequestratario che fa andare il mulino per conto delle finanze. Vede la Camera la dolorosa condizione in cui si trovano le famiglie pel mancato esercizio della loro industria, e quale vantaggio può ridondare al prestigio del Governo nell'esercizio tanto rigoroso ed ingiusto della finanza.

Il fisco è andato fino al punto di metter all'incanto i mulini, ma non si sono presentati oblatori perchè vedevano che se le difficoltà di esercitarli sono grandi per quelli che abitano sul luogo, naturalmente sarebbero maggiori per i nuovi acquirenti.

Mi bastano queste circostanze per poter stabilire che il Ministero deve occuparsi un'altra volta di questa spinosa questione. Intanto i mugnai hanno fatto il loro dovere, perchè hanno proposto all'autorità finanziaria i seguenti mezzi per garantire l'esercizio delle funzioni attribuite dalla legge al delegato dell'autorità finanziaria: essi hanno rappresentato esservi le finestre sempre aperte nella capanna, dalle quali possono vedere tutte le ore del giorno i delegati delle finanze se vi sono contravvenzioni nell'interno del mulino: hanno proposto ancora di praticare un foro speciale, e della dimensione che volesse l'autorità, dal quale gli agenti possano, col metter dentro la testa, verificare se in

quel piccolo spazio esistesse qualche cosa d'irregolare o di vietato.

Nè basta.

Essi hanno proposto di depositare una doppia chiave del proprio mulino, sia presso il municipio, sia presso qualunque delle autorità finanziarie locali. Siccome esisteva per legge il diritto nel Governo di tenere in deposito le chiavi presso l'agenzia finanziaria, così pareva che questo dovesse accontentare l'autorità finanziaria! Ma no, signori: l'autorità finanziaria ha risposto che la legge è stata modificata per un decreto del Ministero delle finanze, e quindi anche questo mezzo di guarentire alle autorità di esercitare il proprio dovere veniva respinto, e così questa guarentigia ai mugnai veniva tolta. (*Conversazioni al banco dei ministri*)

Onorevole presidente, la pregherei di dire all'onorevole commissario regio ed all'onorevole ministro di grazia e giustizia di prestarmi attenzione, perchè le mie parole sono rivolte a loro e non al loro banco.

Io ho richiamato particolarmente l' attenzione dell'onorevole ministro di grazia e giustizia, perchè si deve alla interposizione del suo antecessore se fu sospesa l'esecuzione delle multe per i mugnai dei quali ho già raccomandata la causa e la raccomando di nuovo alla Camera. Come mai la legge può negare ai mugnai che hanno i propri mulini sul fiume, di poter esercitare la loro industria senza essere lesi nella loro libertà e proprietà? È stata tanto riconosciuta la verità dei motivi che ho addotti, e delle condizioni speciali che ho narrate, che il ministro di grazia e giustizia ha trovato conveniente di associarsi al ministro delle finanze nel sospendere l'esecuzione delle multe, affinchè i mugnai potessero domandare la grazia, che ottennero, per le multe stesse.

Vengo a conchiudere colla proposta che la Camera inviti il commissario regio a stabilire, che i mugnai abbiano diritto di depositare le chiavi dei propri mulini sia presso il municipio, sia presso una autorità finanziaria a ciò delegata.

Vengo nello stesso tempo a reclamare che, finchè il ministro delle finanze non provveda a conciliare la sorveglianza dei suoi ufficiali senza d'uopo della presenza continua del mugnaio sul proprio edifizio, per quanto ho detto è impossibile sia sospesa la riscossione della multa, e possano domandare di nuovo la grazia. Nè vi sarà alcun dubbio di conseguirla, perchè, se sono valide le ragioni per le quali io invoco un provvedimento legislativo per evitare la pena, le stesse ragioni devono valere per la sospensione delle multe.

MICHELINI. Io appoggio quanto so e posso la proposta dell'onorevole preopinante, la quale tende a tutelare i diritti degli innocenti, di coloro che non hanno commesso reato, perchè sono nell'impossibilità di eseguire la legge.

Non aggiungo parole, persuaso che bastano le ragioni addotte dal preopinante, alle quali senza dubbio hanno prestata attenzione e il Ministero, e la Giunta, e la Camera tutta.

Avverto bensì che nell'emendamento aggiuntivo stampato, che abbiamo sotto gli occhi, si parla di mulini natanti sul fiume Adige.

Ora, io dico che le leggi non si devono fare per questo o quell'altro caso, ma bensì contenere disposizioni generali, nelle quali i casi speciali sono compresi. Noi quindi dobbiamo contemplare l'impossibilità in cui è il mugnaio di rimanere nel suo mulino. Ora chi vi dice che questa impossibilità sia ristretta ai mulini dell'Adige, e che non si estenda a quelli del Po o di altri fiumi? E se ora non lo è, chi vi dice che non possa estendersi col tempo?

Ciò posto, la disposizione proposta dall'onorevole Alvisi deve estendersi a tutti i mulini natanti o non natanti, natanti sull'Adige o su altri fiumi, nei quali non è possibile la permanenza continua del mugnaio.

Propongo dunque la soppressione delle parole: *natanti sul fiume Adige*, e spero che l'autore della proposta vi acconsentirà. (*Ai voti! ai voti!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Casalini ha la parola. Ha presente la proposta dell'onorevole Alvisi?

COMMISSARIO REGIO. Sì, sì l'ho qui.

La Camera comprenderà in quale imbarazzo si trovi il Ministero davanti la proposta dell'onorevole Alvisi, il quale vuole inserire nella legge l'articolo 5 del famoso decreto 25 giugno 1871, che quando fu promulgato parve destare tutte le ire e tutti gli sdegni delle popolazioni, e sul quale furono pronunziate da alcuni magistrati delle sentenze molto severe, e che l' onorevole Sella dovette abrogare poco tempo dopo, dietro l'interpellanza della Camera.

Che cosa stabiliva quell'articolo 5? I mugnai, i quali non vogliono aprire sempre il mulino possono depositare le chiavi, e sono esonerati dall'obbligo di aprire.

L'onorevole Alvisi propone precisamente questo.

Due anni fa tutta l'Italia si commosse per una disposizione simile. Domando alla Camera se oggi la vuole sancire per legge, e se vuole che l'amministrazione abbia in mano le chiavi, e che possa entrare dentro un mulino, senza testimoni, senza garanzie, sotto la propria responsabilità!

Badi la Camera che si tratta precisamente di questo.

L'inconveniente che lamenta l'onorevole Alvisi si può rimediare. Il mugnaio può benissimo, se vuole, abbandonare il mulino (poichè il nodo della questione è questo), chiudere la porta ed andare ad attendere ad altre cose. Ma non è impossibile che egli possa provvedere lasciando qualche custode, qualche ragazzo, la moglie, qualcuno insomma.

Siccome i mulini dei quali parla l'onorevole Alvisi sono sempre vicini l'uno all'altro, poichè si stabiliscono ove la corrente è più favorevole, potrebbero accordarsi l'uno con l'altro.

Per parte mia posso dichiarare all'onorevole Alvisi che nel regolamento e nelle istruzioni cercherò tutte le disposizioni pratiche regolamentari che facilitino la cosa, che rendano possibile, col minor disagio, la visita del mulino; ma sancire questa disposizione per legge, guardi la Camera se crede poterlo fare.

ALVISI. Ma io non domando che venga prescritto tassativamente l'obbligo di prendere le chiavi del mugnaio.

COMMISSARIO REGIO. Ma era facoltativo anche nel 1871.

ALVISI. Non credo che lo fosse.

COMMISSARIO REGIO. Precisamente. Ella guardi l'articolo...

ALVISI. Ma se ciò era, intanto è certo che un decreto del Ministero ha levato questa facoltà di prendere le chiavi.

È un fatto sì o no (domando all'onorevole Casalini, commissario regio) che da due anni fa molti mulini incorsero nella multa, per la impossibilità di stare in quelle capanne quando hanno le loro famiglie lontano, quando, valendosi dell'elemento naturale, dell'acqua, possono abbandonare il mulino anche durante la macinazione, e finalmente sono obbligati ad attendere ad altri mestieri che esercitano, come quello di agricoltori, di industrianti? È vero o non è vero che ora ci sono 44 mulini i quali si trovano multati ed in parte esercitati da esattori fiscali e le rendite sequestrate per non poter pagare le multe incorse? È vero o no che la causa principale è la mancata presenza del mugnaio nel mulino?

Quindi vi ha una classe abbastanza numerosa di cittadini, perchè in essa si comprendono, come ha detto benissimo il mio amico, l'onorevole Michelini, gli esercenti di tutti i mulini su tutti i fiumi, che incorsero nelle medesime multe; quando avvi una categoria di congegni industriali i quali si trovano frequentemente esposti a queste multe, io domando se la legge non deve provvedere in qualche modo, perchè non succeda il caso che una classe di persone che paga un largo tributo alle finanze sia, suo malgrado, punita nella libertà e nella sostanza per colpa non sua, ma della imprevidente legislazione?

Ecco la domanda che rivolgo al potere esecutivo e alla Commissione, per sapere se non valga la pena d'introdurre nella legge una disposizione tassativa quando la legge e i regolamenti in vigore, nè i decreti reali bastano a salvare questa classe di contribuenti da immeritate sventure.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore di esprimere l'avviso della Commissione sull'emendamento dell'onorevole Alvisi, onde si possa venire ai voti.

MARAZIO, *relatore.* La Commissione crede che la questione trattata dall'onorevole Alvisi possa trovare la sua risoluzione nel regolamento.

A me pare che l'onorevole commissario regio abbia dichiarato di tener conto di queste condizioni speciali.

L'onorevole Alvisi potrebbe prendere atto di queste dichiarazioni. Mi sembra cosa difficile introdurre una disposizione generale di questa fatta, la quale non è conforme alla lettera, allo spirito di questa legge.

Tuttavia credo che nei singoli casi dalla stessa autorità finanziaria, ovvero nel regolamento che dovrà farsi per l'esecuzione della legge, potrà tenersi conto delle condizioni speciali accennate dall'onorevole Alvisi.

MICHELINI. Domando la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Onorevole Alvisi, mantiene o ritira la sua proposta?

ALVISI. A me pare che questa dichiarazione dovrebbe farla il commissario regio. Io domando a lui: vi è bastata fino ad ora la vostra facoltà discrezionale per trovare il modo di salvare questi industriali dalle pene in cui li avete fatti incorrere? Non avevate questa facoltà? Tanto è vero che l'avevate, che il Ministero stesso ha suggerito ai mugnai, per un sentimento di equità, di ricorrere per la grazia delle multe in cui erano caduti, ed ha sospesa l'esazione delle medesime.

Ed era ministro il Sella, che voi stessi credevate non troppo tenero di simili atti di generosità.

Ma se non è valsa finora questa facoltà discrezionale del Ministero per modificare la legge che rendeva facoltativa la consegna delle chiavi, io domando se può valere di tanto e se devo fidare nella dichiarazione che verrà inserito nel regolamento un qualche temperamento!

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Michelini.

Voci. Ai voti! ai voti!

MICHELINI. Io non credo che basti un regolamento per conseguire il fine che l'onorevole Alvisi ed io ci proponiamo.

Infatti, questa legge dà facoltà ai delegati dell'autorità finanziaria di entrare nei locali addetti alla macinazione, di farvi verifiche, ecc. Questo diritto ha per conseguente l'obbligo ai mugnai di rimanere nei loro mulini, acciò gli agenti della finanza possano entrarvi. Tale è la disposizione generale legislativa. Dunque una eccezione non può essere fatta per mezzo di regolamento, cioè dal solo potere esecutivo, ma deve essere fatta per legge.

In caso contrario, si confonderebbero tutti i poteri, la qual cosa in Italia suole pur troppo sovente avvenire.

Insisto quindi perchè la proposta dell'onorevole Alvisi sia tradotta in legge.

PRESIDENTE. Intanto la tradurremo in votazione.

L'onorevole Alvisi ha proposto quest'aggiunta all'articolo 21...

ALVISI. Bramerei sapere se l'onorevole commissario regio accetta almeno la seconda parte della mia aggiunta all'articolo 21, intesa a provvedere che questi inconvenienti più non succedano, mediante una convenzione qualunque fatta d'accordo fra l'amministrazione ed i mugnai.

PRESIDENTE. Leggo la proposta dell'onorevole Alvisi:

« Nei mulini natanti, nei quali non è possibile la permanenza continua del mugnaio, la chiave in doppio dei mulini sarà depositata presso una delle autorità finanziarie (questa sarebbe la prima parte), o sarà provveduto in altro modo di comune accordo, per conciliare la esecuzione della legge colla necessità del mugnaio di lasciare senza custode il proprio edifizio. »

COMMISSARIO REGIO. Ma io domando all'onorevole Alvisi come è possibile di mettere il suo emendamento qui nella legge.

L'articolo 13 della legge diceva che i delegati dell'autorità finanziaria hanno sempre diritto di entrare, sia di giorno che di notte, nei locali addetti alla macinazione e di fare le verificazioni occorrenti e di esaminare i registri e le licenze. Ora si tratterebbe, per togliere tutte le diverse interpretazioni date a questo articolo, di chiarirlo coll'aggiunta:

« Tuttavia questa facoltà non potrà essere esercitata in tempo di notte dai delegati dell'autorità finanziaria senza l'assistenza di un ufficiale di polizia giudiziaria. »

Dunque l'articolo dice: l'autorità ha diritto di entrare; e null'altro.

Allora io domanderei all'onorevole Alvisi: perchè nel 1871 votò contro il ministro Sella per il decreto del 25 giugno 1865? Sarebbe una cosa molto curiosa vedere quel partito, che fece tanto scalpore per quel decreto, oggi proporlo alla Camera e metterlo tassativamente nella legge.

Io non saprei cosa dire di più. Nel fare il regolamento, si possono cercare tutti i modi per facilitare l'esecuzione della legge, ma mi pare che sia strano di inserire una disposizione nella legge quale è quella proposta dall'onorevole Alvisi.

PRESIDENTE. L'onorevole Alvisi mantiene o ritira la sua proposta?

ALVISI. Io devo mantenerla, dal momento che il commissario regio non vuol comprendere che altro sia una facoltà assoluta data all'autorità finanziaria di avere le chiavi di tutti i mulini, altro è che questa facoltà sia accordata all'esercente. Il mugnaio, messo nell'alternativa di cadere in contravvenzione per la mancata custodia del suo mulino o di dare all'autorità il diritto di visitare il suo mulino, si adatta anche a consegnarle le chiavi.

Mi pare che questa proposta sia tale da poter disporre l'animo del commissario regio a stabilire che, se non trova opportuna la consegna delle chiavi, cerchi almeno di proporre un qualunque altro modo col quale l'autorità finanziaria possa esercitare le sue funzioni, senza pregiudicare la libertà o la proprietà degli industriali. È perciò che ho votato contro al principio che violava la proprietà e la libertà dei mugnai, e sono pronto a ripetere il mio voto contrario oggi che sono in discussione gli stessi principii, e mi sembra con la legge presente violata la libertà e la proprietà di una classe d'industriali solo perchè esercitano l'arte della macinazione.

Ma se di fronte ad una legge eccezionale i contribuenti domandano, per premunirsi contro un nuovo arbitrio, la sanzione di quella disposizione, e mettono volontariamente nelle mani della finanza la loro proprietà, io non credo di essere illogico nell'accettare questa proposta, nè in contraddizione col mio voto, se oggi come il minor male accetto, nell'interesse degli amministrati, una dura legge.

COMMISSARIO REGIO. Era facoltativo anche nel 1871.

Voci. Ai voti! ai voti! La chiusura!

PRESIDENTE. Leggo la proposta dell'onorevole Alvisi.

« Nei mulini natanti, nei quali non è possibile

la permanenza continua del mugnaio, la chiave in doppio dei mulini sarà depositata presso una delle autorità finanziarie, o sarà provveduto in altro modo di comune accordo per conciliare la esecuzione della legge colla necessità del mugnaio di lasciare senza custode il proprio edifizio. »

La Commissione e l'onorevole commissario regio hanno dichiarato di respingere quest'aggiunta.

Domando se essa è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

(Dopo prova e controprova è respinta.)

L'onorevole commissario regio accetta la redazione dell'articolo 21 proposta dalla Commissione?

COMMISSARIO REGIO. Io debbo fare soltanto un'aggiunta.

L'articolo 21 modifica alcuni articoli della legge del 1868. Principia per modificare l'articolo 13 come si è testè votato, poi prosegue a modificare l'articolo 16, indi aggiunge un articolo nuovo 16 *bis*.

Ora io propongo di modificare anche l'articolo 18 e ne addurrò le ragioni.

L'aggiunta sarebbe questa:

« Sono applicabili alle contravvenzioni della presente legge in quanto non sia diversamente disposto, gli articoli 21 e 25 della legge sui dazi governativi, sul dazio di consumo del 1864 e l'articolo 64 del regolamento doganale approvato con legge del 21 dicembre 1862, ecc. »

La differenza, intendano bene, tra l'articolo 18 della legge del 1868, e l'emendamento, consisterebbe unicamente nel sopprimere la citazione dell'articolo 24 della legge sul dazio di consumo, e sostituire invece l'applicazione dell'articolo 64 del regolamento doganale.

LAZZARO. Domando la parola.

COMMISSARIO REGIO. Tutta l'importanza consiste in ciò, che alcuni tribunali giudicarono per quella citazione della legge sul dazio di consumo che l'azione della contravvenzione non solo, ma dei reati stessi incorsi contro la legge del macinato fosse prescritta in un anno, non ostante l'azione giudiziaria pendente.

Una decisione recentissima della Corte di cassazione di Palermo ammise questo principio, principio che diventa di una gravità tale, che bisogna assolutamente modificare la legge; altrimenti la Camera intende che sarebbe assicurata l'impunità di tutti i reati commessi, e di tutti i delitti comuni punibili dal Codice penale quando si riferiscano al macinato.

Infatti coll'andamento lungo della nostra procedura, col ricorso in Appello, in Cassazione ben pochi sono i processi che si possono ultimare in un anno. In questo modo sarebbe assicurata l'impunità a chi può ricorrere. Prego dunque di sopprimere la citazione dell'articolo 24 della legge sul dazio di consumo, così la magistratura non sarà più tratta in errore da questa citazione, di cui il legislatore non ha certamente pesate tutte le conseguenze, e di sostituire invece l'applicazione della procedura che si fa per il regolamento doganale, per il contrabbando ordinario.

Io ho comunicato questo emendamento da qualche giorno alla Commissione, appena conobbi la sentenza della Corte di cassazione di Palermo, che ho qui trascritta.

Io credo che la Commissione non abbia nessuna difficoltà di accettarlo. La pregherei adunque di esprimere il suo avviso.

PRESIDENTE. La Commissione è informata di quest'aggiunta?

MANTELLINI, *relatore generale.* La Commissione ricevè comunicazione di quell'aggiunta, della quale l'onorevole commissario regio dava testè lettura. Essa è dispiacente di dover dichiarare che ad essa mancò il tempo di esaminarla e discuterla.

La Camera sa come in questi giorni sieno stati rinviati alla Commissione degli emendamenti sui quali essa ha perduto tempo e non poco; quindi non è in grado in questo momento di esternare il suo avviso, e pregherebbe la Camera di rinviare alla Commissione questa stessa proposta.

PRESIDENTE. Per riferirne lunedì.

La Commissione propone che quest'aggiunta sia rinviata a lunedì. (*Rumori*)

Mi pare che non sia il caso di opporsi a questo temperamento.

L'onorevole Lazzaro aveva chiesto di parlare.

LAZZARO. Io voleva proporre appunto questo.

PRESIDENTE. Se nessuno si oppone, s'intende che l'articolo rimane sospeso ed inviato alla Commissione perchè lo esamini.

VIGLIANI, *ministro di grazia e giustizia.* Poichè la Camera determina di rinviare l'articolo 21 perchè la Commissione prenda in esame l'aggiunta che è stata proposta dal regio commissario, io proporrei che alla medesima Commissione fosse anche rinviata la proposta fatta dall' onorevole Bortolucci per un emendamento dell'altra parte di questo articolo, la quale riguarda le pene stabilite per i diversi reati che si possono commettere intorno ai congegni ed altre macchine relative al contatore ed all'esercizio dei mulini.

Siccome io credo che la proposta dell'onorevole Bortolucci meriti considerazione, e che vi sia qual-

che modificazione da introdurre utilmente in questa ultima parte dell'articolo, perciò io farei preghiera alla Commissione di volere anche accettare il rinvio di questa proposta e di occuparsene quindi contemporaneamente all'esame della proposta fatta dall'onorevole commissario regio, e spero che la Commissione e la Camera vorranno aderire a questa mia preghiera.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro di grazia e giustizia mi ha appunto prevenuto in un'avvertenza che voleva fare ed è questa: che la Commissione si occupasse pure dell'emendamento che era stato presentato dall'onorevole Bortolucci.

L'onorevole Bortolucci ha la parola.

BORTOLUCCI. Dichiaro di unirmi alla domanda fatta dall'onorevole ministro guardasigilli.

PRESIDENTE. Allora rimane sospeso l'articolo 21 e la Commissione è pregata a volere riferire lunedì, tanto sulla proposta dell'onorevole commissario regio, quanto su quella dell'onorevole Bortolucci.

« Art. 22. La consegna al mugnaio dei congegni meccanici, e dei sigilli apposti, di che in questa legge, sarà fatta dai delegati dell'autorità finanziaria con verbale sottoscritto dal mugnaio. »

Su quest'articolo era inscritto l'onorevole Della Rocca. È presente?

Voce. No!

PRESIDENTE. L'onorevole commissario regio accetta l'articolo della Commissione?

COMMISSARIO REGIO. Io non ho nessuna difficoltà di accettare l'articolo 22 proposto dalla Commissione; però io pregherei di avvertire che forse la redazione materiale potrebbe mettere in grave imbarazzo, in quanto che nell'articolo si dice:

« La consegna sarà fatta dai delegati dell'autorità finanziaria con verbale sottoscritto dal mugnaio. »

Con questa disposizione il valore legale dei sigilli che vengono consegnati al mugnaio dipende dall'avere la prova di averli consegnati. Cioè il sigillo non avrebbe forza legale altro che quando vi fosse il verbale che provasse la consegna.

Ora se il verbale deve essere sottoscritto dal mugnaio, dipende dal rifiuto della sottoscrizione per parte del mugnaio il dare o non dare forza legale ai sigilli posti dall'amministrazione.

Bisogna quindi che la Commissione abbia la cortesia di cercare una formula pel suo articolo che non conduca a questo grave pericolo.

MANTELLINI, *relatore generale.* In sostanza, con quest'articolo si vuole la ricevuta del mugnaio.

COMMISSARIO REGIO. E se si rifiuta?

MANTELLINI, *relatore generale.* Se si rifiuta, vuol dire che non gli si dà la licenza.

COMMISSARIO REGIO. L'amministrazione non l'ha questa facoltà di ritirare la licenza.

MANTELLINI, *relatore generale.* Io non mi so figurare il caso di un rifiuto del mugnaio di far constare che egli riceve quello che a lui si consegna. Vorrebbe dire che sarebbe un mugnaio che non vorrebbe avvisatamente mettersi in regola, e che quindi non potrebbe esercitare il mulino.

COMMISSARIO REGIO. Cercherò di spiegarmi meglio, se non mi sono spiegato abbastanza chiaramente.

Supponiamo che avvenga un guasto nel ritegno del contatore. Il verificatore viene avvertito, va con una fune nuova, poi appone il sigillo a questa fune, e fa il verbale ed invita il mugnaio a sottoscriverlo. Se il mugnaio si rifiuta, che cosa deve fare il verificatore?

NICOTERA. (*Della Commissione*) Chiama dei testimoni, e constata il fatto.

LAZZARO *ed altri.* Lo constata nel verbale.

COMMISSARIO REGIO. Badino bene, perchè noi facciamo le leggi credendo di porvi ciò che vogliamo dire, ma quando si va davanti ai tribunali, essi dicono: noi l'applichiamo secondo il testo scritto. Badino che noi non ci troviamo poi in un grande imbarazzo.

PISSAVINI. (*Della Commissione*) Io mi permetterò di osservare all'onorevole commissario regio, che scopo di quest'articolo è precisamente quello di constatare l'identità dei congegni meccanici, bolli e sigilli che dall'amministrazione finanziaria vengono consegnati al mugnaio. Se tale quindi è la portata dell'articolo, l'onorevole commissario dovrebbe ricordarsi che il mugnaio è depositario di questi apparecchi, bolli e sigilli, e che per semplice negligenza nella custodia va incontro alla pena del carcere estensibile sino a sei mesi.

Non è dunque giusto, onorevole commissario regio, che si dia una guarentigia a questo mugnaio? Non ritiene ella conforme ai principii di equità il prescrivere che la consegna di essi venga fatta con verbale dal mugnaio sottoscritto? Come mai, onorevole commissario regio, può ella negare al mugnaio una tale guarentigia?

Se queste mie brevi considerazioni possono avere prodotto qualche effetto nell'animo suo, mi pare che non dovrebbe avere difficoltà ad accettare l'articolo tal quale è stato proposto dalla Commissione. Nel caso poi in cui il mugnaio si rifiutasse di apporre la propria firma al verbale, o non fosse in grado di firmarlo per essere illetterato, in allora vi si potrà supplire mediante l'intervento di due testimoni.

Per questi riflessi, la Commissione prega l'onorevole commissario regio a non insistere nel rifiuto

dell'articolo, che tende a riempiere una lacuna del progetto ministeriale, e, quando vi insista, essa prega la Camera ad approvare quest'articolo, come quello che, a giusta ragione, include una guarentigia che non può o non deve essere diniegata al mugnaio.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Le osservazioni ora fatte dall'onorevole Pissavini mi pare che possano condurre ad una congrua soluzione della questione insorta sull'articolo 22. Quando accade che il mugnaio rifiuti di sottoscrivere il verbale di consegna dei congegni meccanici o dei bolli e sigilli apposti, si dovrà ricorrere a quel mezzo che in generale è dalla legge stabilito in casi simili. Ora incontriamo nella nostra legislazione, e specialmente nei Codici di procedura, non poche disposizioni le quali contemplano precisamente il caso di rifiuto di una parte interessata ad apporre la sua sottoscrizione ad un atto che la riguardi; ebbene, in questo caso la legge dispone che venga accertato il rifiuto e si passi oltre al compimento dell'atto. Allorchè l'atto interviene davanti all'autorità giudiziaria si comprende molto facilmente che l'autorità stessa pel carattere suo di pubblico ufficiale imprime alla dichiarazione relativa al rifiuto un carattere di autenticità, una forza di piena prova. Ora, siccome noi ci troviamo in presenza di un delegato dell'autorità finanziaria, delegato che può essere considerato anche come parte interessata nell'atto di che si tratta, non si potrebbe regolarmente deferire a questo delegato la facoltà di accertare egli stesso il rifiuto del mugnaio.

Credo però che il rifiuto possa essere accertato col mezzo cui parmi accennasse l'onorevole Pissavini, cioè mediante l'intervento di testimoni i quali sottoscrivano il verbale invece del mugnaio, facendo menzione nel verbale del di lui rifiuto.

In questo modo, parmi che ogni difficoltà sarebbe tolta e che l'articolo potrebbe essere dalle parti accettato. Mi astengo dal formolare questa parte dell'articolo, perchè la Commissione che lo propose saprà benissimo inserirvi quest'aggiunta.

Voci dal banco della Commissione. È inutile.

PRESIDENTE. La Commissione mantiene il suo articolo come è stato distribuito? (*Sì! sì!*)

COMMISSARIO REGIO. L'onorevole guardasigilli ha dato spiegazioni molto opportune, ma è pur necessario che la Commissione formoli in modo esplicito il suo pensiero.

PISSAVINI. (*Della Commissione*) Mi pare che si potrebbero conciliare le idee dell'onorevole guardasigilli coll'intendimento che mosse la Commissione a proporre questo articolo, aggiungendo le parole: « o da due testimoni in caso di rifiuto per parte del mugnaio. » (*Si parla*)

Se l'onorevole commissario regio non si ostina ad opporsi all'adozione dell'articolo, io proporrò un'aggiunta che provvegga al caso in cui il mugnaio non voglia recisamente saperne di firmare il verbale.

PRESENTAZIONE DI DUE PROGETTI DI LEGGE.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro per la guerra ha facoltà di parlare per presentare dei disegni di legge.

RICOTTI, *ministro per la guerra.* Ho l'onore di presentare alla Camera due disegni di legge.

L'uno, che presento d'accordo col ministro delle finanze, si riferisce a variazioni nel ripartimento annuale di tre spese straordinarie fissate con leggi speciali. (V. *Stampato n°* 129)

Non porta modificazioni all'assegno totale; non è che un trasporto d'assegno per l'anno 1874.

Il secondo è relativo all'autorizzazione del condono del debito di massa ai militari in congedo assoluto anteriormente al 1° gennaio 1874, ed a quelli in congedo illimitato delle classi 1842, 1843, 1844 e 1845. (V. *Stampato n°* 130)

Queste due proposte di legge non aggiungono alcuna spesa ai bilanci già presentati e sono piuttosto questioni di contabilità, di cui fu fatto cenno anche dalla Commissione generale del bilancio.

Quindi pregherei la Camera di volerle deferire a questa stessa Commissione.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro per la guerra della presentazione di questi disegni di legge che saranno stampati e distribuiti.

L'onorevole ministro chiede che queste sue proposte sieno inviate all'esame della Commissione generale del bilancio. Se non vi sono opposizioni, questa domanda s'intenderà ammessa.

(È ammessa.)

SI RIPRENDE LA DISCUSSIONE.

PRESIDENTE. L'onorevole Pissavini propone che in fine dell'articolo 22 si faccia quest'aggiunta: « o da due testimoni in caso di rifiuto del mugnaio, facendone constare espressamente nel verbale. »

Per cui l'articolo 22 suonerebbe così:

« La consegna al mugnaio dei congegni meccanici e dei sigilli apposti, di che in questa legge, sarà fatta dai delegati dell'autorità finanziaria con ver-

bale sottoscritto dal mugnaio, o da due testimoni in caso di rifiuto del mugnaio, facendone constare espressamente nel verbale. »

Accetta, l'onorevole commissario regio?

CASALINI, *commissario regio*. Accetto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo 22 così modificato.

(È approvato.)

« Art. 23. I verbali dei delegati dell'autorità finanziaria fanno prova a termini del primo alinea dell'articolo 340 del Codice di procedura penale. »

(È approvato.)

« Art. 24. Per l'esecuzione degli articoli 2, 3, 14, 16, 17 e 25 è autorizzata la spesa straordinaria di 1,500,000 lire da inscriversi per 500,000 lire nel bilancio del 1874, e pel rimanente nel bilancio del 1875. »

(È approvato.)

« Art. 25. È approvato l'allegato *B* che costituirà il testo della legge per la tassa sulla macinazione dei cereali. »

Ora qui bisognerebbe dare lettura di tutto l'allegato *B*.

PISSAVINI. (*Della Commissione*) Io ho proposto un emendamento a quest'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Pissavini propone quest'altra redazione:

« Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e raccogliere in unico testo le leggi relative alla tassa sul macinato. »

La Commissione aderisce a questa proposta?

MARAZIO, *relatore*. La Commissione non ha difficoltà .. (*Segni di diniego al banco della Commissione*)

PISSAVINI. (*Della Commissione*) Come?

(*Si parla al banco della Commissione.*)

CORBETTA. (*Della Commissione*) E l'allegato *B* allora?

PISSAVINI. (*Della Commissione*) Scompare.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione accetta o respinge questa redazione?

Una voce. A lunedì!

PRESIDENTE. Poichè fu già rinviato un altro articolo di questo progetto di legge alla Commissione, e la votazione sul progetto stesso è rinviata a lunedì, si potrebbe rinviare anche l'allegato *B* perchè la Commissione v'introducesse quelle modificazioni che sono conseguenza delle votazioni della Camera.

(*Gli onorevoli Pissavini e Marazio si alzano ad un tempo discorrendo fra loro.*)

PISSAVINI. (*Della Commissione*) Io ho proposto un articolo sostitutivo all'articolo 25 della Commissione, poichè non ritengo che si possa approvare l'allegato *B* che costituirà il testo della legge per la tassa sulla macinazione dei cereali, dopo le modificazioni che sono state introdotte dalla Camera. Il mio articolo sostitutivo raggiunge meglio lo scopo a cui mirava il progetto del Ministero, dando col medesimo ampia facoltà al Governo di raccogliere in unico testo le leggi concernenti la tassa sul macinato.

L'utilità e l'importanza di una tale disposizione è così evidente, che non posso a meno di ritenere che tanto la Commissione quanto il Ministero non vorranno opporsi alla sua adozione.

COMMISSARIO REGIO. Io non ho alcuna difficoltà ad accettarlo a nome del Governo. Se la Commissione aderisce anche essa, allora siamo d'accordo.

MARAZIO, *relatore*. Accetta pure la Commissione.

PRESIDENTE. Allora l'articolo 25, secondo la proposta dell'onorevole Pissavini, accettata dal Ministero e dalla Commissione, sarebbe formolato così:

« Il Governo del Re è autorizzato a coordinare e raccogliere in unico testo le leggi relative alla tassa sul macinato. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

« Art. 26. Questa legge andrà in vigore col 1° luglio 1874.

« L'amministrazione potrà applicare le disposizioni dell'articolo 3 a tutti i mulini, le cui quote a tale epoca siano contestate. »

L'onorevole commissario regio propone questa aggiunta:

« Per le quote intimate prima della promulgazione di questa legge, il ricorso all'autorità giudiziaria si dovrà fare entro un mese dall'intimazione della quota o della perizia ordinata dal presidente del tribunale. »

La Commissione accetta quest'aggiunta?

CORBETTA. (*Della Commissione*) Questo è il primo momento che la sentiamo.

Voci. È meglio rinviarla.

PRESIDENTE. Se l'onorevole commissario regio desidera svolgerla...

COMMISSARIO REGIO. Io non ho nessuna difficoltà a rinviarla; dirò soltanto che il concetto ne è semplicissimo. Non si tratta che di prescrivere un termine, oltre il quale non si abbiano più da mettere in contestazione le quote già intimate. Io ho creduto di proporre un mese; se credono di proporne due, io non mi oppongo; ma si stabilisca un termine per contestare le quote intimate colla procedura vecchia.

L'unico concetto è questo, e mi pare che la Com-

missione e la Camera non debbano avere nessuna difficoltà a mettere un termine fisso.

MARAZIO, *relatore*. La Commissione desidera che questa aggiunta le sia rinviata. Dovendo essa riferire lunedì sull'articolo 22, avrà agio di esaminare questa aggiunta e riferire.

PRESIDENTE. Rimane dunque sospeso l'articolo 26.

« Art. 27. Il Governo del Re ha facoltà di provvedere, con regio decreto, sentito il Consiglio di Stato, a quanto occorra per l'esecuzione di questa legge. »

Onorevole Ercole, ha facoltà di parlare.

ERCOLE. Non è la prima volta che io protesto contro disposizioni consimili, e ne dirò brevemente il motivo.

Nel regime costituzionale le leggi sono la emanazione del potere legislativo ed esecutivo; e nell'equilibrio, o meglio nel convergente concorso di questi due grandi poteri, segue la guarentigia delle costituzionali libertà.

Infatti l'articolo 3 dello Statuto dice:

« Il potere legislativo sarà collettivamente esercitato dal Re e da due Camere: il Senato e quella dei deputati. »

Il potere esecutivo ha facoltà di emanare decreti e regolamenti, ma in quanto sono necessari per la esecuzioni delle leggi, senza sospenderne la osservanza o dispensarne.

« (Art. 6 dello Statuto.) Il Re fa i decreti e regolamenti necessari per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne l'osservanza o dispensarne. »

In altri termini, il Re ha già per lo Statuto la facoltà di fare i decreti e regolamenti per la esecuzione delle leggi. Il perchè riesce manifesto, che quante volte il regolamento trovisi in antitesi con la legge, questa debba vincerla sull'altra. Ma invece che cosa succede? Il potere esecutivo con i decreti e regolamenti stabilisce diversamente dalla legge. Allora le questioni vanno alla Cassazione e questa dichiara incostituzionali e di nessun effetto i decreti e regolamenti del potere esecutivo contrari alla legge. Il Governo del Re, con questa formula che si trova in ogni legge, di provvedere con regio decreto a quanto occorresse per la *esecuzione* della legge stessa, crede di essere investito dal potere legislativo della facoltà di farvi delle aggiunte sostanziali, di introdurre nuovi casi di contravvenzione e di applicazione di penalità in quella non contemplata.

Ecco perchè nella odierna seduta io ho interrotto l'onorevole commissario regio quando, accennando al regolamento 25 giugno 1871, mi diceva che tutte queste disposizioni che ora si stabiliscono nella legge che discutiamo, si trovano già nel detto regolamento; ed io gli ho risposto che le Cassazioni di Torino e di Napoli più volte hanno dichiarato incostituzionale il citato regolamento, e l'hanno dichiarato incostituzionale e di nessun effetto precisamente perchè non vale fare appello all'articolo ultimo della legge, poichè con esso è data facoltà al Governo del Re di provvedere con decreto reale a quanto occorresse per la *esecuzione* della legge stessa, e non per farvi aggiunte sostanziali, per introdurre nuovi casi di contravvenzione e di applicazione di penalità in quella non contemplati.

Io dunque osservo che, se questa disposizione dell'articolo 27 si limita a stabilire che il Governo del Re farà un regolamento per l'esecuzione della legge, io ho ragione di dire: è un pleonasmo; e se è un pleonasmo, io lo credo perfettamente inutile, ed il legislatore non dovrebbe mai fare cosa inutile. Se però il commissario regio e la Commissione hanno desiderio che questa disposizione vi sia, io non ho difficoltà, solo in questo senso, ben inteso, a consentirla.

Ma se invece essi intendono che con questa disposizione noi diamo facoltà al potere esecutivo, come fu già erroneamente inteso altra volta, di fare nel regolamento aggiunte sostanziali, d'introdurre nuovi casi di contravvenzione e di applicazione di penalità nella legge non contemplati, allora io dico: intendiamoci e spieghiamoci, poichè il potere legislativo non deve così facilmente delegare le sue facoltà nel momento in cui è chiamato a far la legge.

Quindi prego il commissario regio a darmi una spiegazione, e l'attendo anche dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Ella non fa proposta?

ERCOLE. Io dico che questo articolo 27 è un pleonasmo, ma desidero, prima di fare una proposta, di sentire la spiegazione del commissario regio.

PRESIDENTE. L'articolo è questo. (*Lo rilegge*)

Aderisce a questa proposta, onorevole Ercole?

ERCOLE. Io voleva una spiegazione dall'onorevole commissario regio, perchè quest'articolo mi sembra affatto inutile.

PRESIDENTE. Ebbene, la sospensione vuol dire votare contro.

COMMISSARIO REGIO. Ma davvero vuole che in questo momento andiamo a sollevare una questione costituzionale abbastanza grave?

In tutte le leggi c'è una clausola simile; non si sa perchè non dobbiamo includere in questa stessa legge una clausola che v'è in tutte le altre.

Se l'onorevole Ercole dice che è superfluo, gli rispondo che ci sono tanti precedenti che egli si può rassegnare ad averne uno di più. Sollevi, se

vuole, isolatamente la questione come questione di diritto costituzionale e la faccia risolvere esplicitamente dal potere legislativo stesso.

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti quest'articolo.

ERCOLE. Stimo opportuno di dare una spiegazione.

L'onorevole commissario regio disse che io doveva sollevare *isolatamente* questa questione. Io rispondo che la sollevo quando mi si presenta l'occasione, e l'occasione è propriamente questa, giacchè, se io dovessi enumerare tutte le sentenze delle Corti di cassazione del regno che hanno dichiarato nulli ed incostituzionali i decreti e regolamenti emanati dal Governo per l'esecuzione delle leggi del macinato, occuperei la Camera per un'ora e più.

PRESIDENTE. Onorevole Ercole, se i decreti sono conformi alla legge sortono un effetto, se sono contrari ad essa, ne sortono un altro.

ERCOLE. Allora, perchè obbligare il contribuente a fare delle liti ed andare in Cassazione, per fare annullare un articolo di *regolamento*, emanato dal potere esecutivo contrario alla legge? Io ripeto ancora una volta che quest'articolo 27 è inutile, perchè il potere esecutivo è già investito dallo Statuto della facoltà di fare i regolamenti puramente necessari per l'esecuzione delle leggi. Conchiudo, che darò il mio voto contrario a questo articolo.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo.

(È approvato.)

Ora rimangono in sospeso due articoli: e sono il 21 ed il 25, perchè vi furono fatte delle aggiunte.

Io sono d'avviso che se la Commissione si volesse racoogliere per un quarto d'ora, potrebbe riferire in ordine a queste due aggiunte; quindi si passerebbe a discuterle e votarle.

Perciò proporrei di sospendere a tale effetto la seduta per un quarto d'ora.

Voci. Sì! sì!

Altre voci. No! no!

LAZZARO. A me pare da non accettarsi questa proposta per una semplice ragione.

Non è solamente la Commissione che deve esaminare le aggiunte fatte dall'onorevole commissario regio, ma un pochino anche i deputati.

Si tratta di un'aggiunta abbastanza grave; si tratta di modificare un articolo di legge, senza avere sott'occhio il testo della legge stessa, e neanche le modificazioni che s'intendono d'introdurvi.

Inoltre bisogna anche tener presente e in considerazione un altro fatto. Il commissario regio ha parlato di una decisione della Corte di cassazione di Palermo, ed aggiunse: perchè non si ripetano fatti simili a quello, io propongo di modificare la legge.

Dunque il commissario regio viene a proporre un articolo modificatore di un articolo di un'altra legge per uno scopo contrario a quello di un corpo giudiziario di primo ordine, qual è la Corte di cassazione di Palermo.

La questione adunque non è tanto semplice, ed è perciò che io aveva domandato la parola per chiedere che questa proposta fosse rimandata alla Commissione, e che la Camera ha creduto bene di rimandarla. Noi perderemmo ora il frutto di questa determinazione, se si accogliesse la proposta fatta ora dal presidente. Sono le cinque e mezzo e la Commissione, stretta dal tempo, non potrebbe esaminare quest'articolo, come neppure noi stessi, colla debita ponderazione. Il votare a passo di carica una legge che può turbarne un'altra, a me pare che non sia cosa conveniente, e chiedo all'onorevole presidente che voglia mantenere ciò che si è già stabilito per lunedì.

PRESIDENTE. Sarà rimandato a lunedì. L'onorevole Romano ha presentato un progetto di legge, che sarà trasmesso agli uffici.

L'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio ha la parola.

PRESENTAZIONE DI UN DISEGNO DI LEGGE E DI UNA RELAZIONE.

FINALI, *ministro per l'agricoltura e commercio.* Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge sulla pesca già votato dal Senato. (Vedi *Stampato n°* 131)

PRESIDENTE. Do atto al signor ministro della presentazione di questo progetto di legge, che verrà stampato e distribuito.

L'onorevole Mangilli ha la parola per presentare una relazione.

MANGILLI, *relatore.* Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge per approvazione di contratti di vendita e di permuta dei beni comunali. (V. *Stampato n°* 94-A)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Mangilli della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Lunedì seduta al tocco.

La seduta è levata alle ore 5 3/4.

Ordine del giorno per la tornata di lunedì:

Seguito della discussione dei progetti di legge sui provvedimenti finanziari:

b) Modificazioni alla legge sulla tassa del macinato;

c) Abolizione della franchigia postale;

d) Tassa sul traffico dei titoli di Borsa;

e) Tassa sul prodotto del movimento ferroviario a piccola velocità;

f) Tassa sulla fabbricazione dell'alcool e della birra;

g) Tassa sulle preparazioni della radica di cicoria;

h) Dazio di statistica;

i) Estensione della privativa dei tabacchi alla Sicilia;

l) Inefficacia giuridica degli atti non registrati;

m) Avocazione allo Stato dei quindici centesimi addizionali dell'imposta sui fabbricati;

n) Modificazione della legge sui pesi e sulle misure.